

**PROPOSTA DI PIANO DI REVISIONE STRAORDINARIA  
DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE  
INDIRETTAMENTE POSSEDUTE DAL COMUNE DI RIMINI,  
ATTRAVERSO RIMINI HOLDING S.P.A.,  
AL 23/09/2016**

## SOMMARIO

PREMESSE.....	2
AMBITO DI RIFERIMENTO (O “PERIMETRO OGGETTIVO”) DELLA PROPOSTA DI PIANO DI REVISIONE STRAORDINARIA.....	4
CRITERI DI REDAZIONE DELLA PROPOSTA DI PIANO DI REVISIONE STRAORDINARIA .....	6
NOTE DI LETTURA DEI DATI CONTENUTI NELLE SCHEDE DI CIASCUNA SOCIETÀ PARTECIPATA .....	8
1 - AERADRIA S.P.A. IN FALLIMENTO (DAL 26/11/2013) .....	9
2 - AMFA S.P.A. ....	10
3 - AMIR S.P.A. ....	13
4 - AMIR ONORANZE FUNEBRI (O.F.) S.R.L.....	16
5 - ANTHEA S.R.L. ....	18
6 - CENTRO AGRO ALIMENTARE RIMINESE - C.A.A.R. S.P.A. CONSORTILE .....	20
7 - RIMINI CONGRESSI S.R.L.....	22
8 - RIMINI RESERVATION S.R.L.....	25
9 - RIMINITERME S.P.A. ....	28
10 - ROMAGNA ACQUE-SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. ....	31
11 - SOCIETÀ DEL PALAZZO DEI CONGRESSI S.P.A .....	34
12 - START ROMAGNA S.P.A. ....	37
ALLEGATI.....	39

## PREMESSE

### **Il “Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute del Comune di Rimini al 31/03/2015”**

Si premette che l'articolo 1, commi 611 e seguenti, della L.23.12.2014, n.190 (c.d. “legge di stabilità per l'anno 2015”), prevedeva che diversi soggetti pubblici, tra i quali anche le regioni e gli enti locali (province e comuni), “al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, avviassero un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie da essi direttamente e indirettamente possedute, finalizzato alla riduzione del loro numero entro il 31/12/2015, anche tenendo conto dei seguenti (5) criteri (c.d. “criteri di razionalizzazione”):

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione (*eliminazione delle società “non indispensabili” - alias “vietate”*);
- b) soppressione delle società che risultassero composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (*soppressione delle c.d. “scatole vuote improduttive”*);
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgevano attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni (*eliminazione delle “partecipazioni doppioni”*);
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica (*aggregazione delle società di servizio pubblico locale*);
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni (*riduzione dei costi di funzionamento*).

Per perseguire il duplice fine (di riduzione delle partecipazioni detenute e di riduzione dei costi di quelle da mantenere) la norma prevedeva che:

- entro il 31/03/2015 i legali rappresentanti degli enti (Presidente della Regione, Presidente della Provincia, Sindaco, ecc.) definissero, approvassero, pubblicassero sul sito internet dell'ente ed inviassero alla Corte dei Conti, un “piano operativo di razionalizzazione” delle partecipazioni dell'ente, corredato da apposita “relazione tecnica”, che individuasse precisamente le azioni che l'ente intendeva porre in essere per conseguire, entro il 31/12/2015, gli scopi della norma, con indicazione dei relativi tempi, modalità e dei risparmi che l'ente prevedeva di realizzare con esse;
- entro il 31/12/2015 gli enti locali attuassero le azioni di razionalizzazione prefigurate nei rispettivi piani;
- entro il 31/03/2016 i legali rappresentanti degli enti inviassero alla Corte dei Conti apposita relazione su quanto effettivamente realizzato dai propri enti (e sui risparmi effettivamente conseguiti) in attuazione del piano stesso.

Pertanto, in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, con decreto del Sindaco prot. n.61342 del 31/03/2015 - pubblicato sul sito internet dell'ente in pari data ed inviato alla Corte dei Conti, sezione regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna, in data 03/04/2015 - il Comune ha approvato il “piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute del Comune di Rimini al 31/03/2015”, che peraltro elencava anche tutte le operazioni di razionalizzazione già attuate dal Comune nel recente passato, quantificandone analiticamente i relativi risparmi e/o benefici già conseguiti dalle società partecipate e/o dall'ente.

Tutte le operazioni di razionalizzazione di tipo “dismissivo” (liquidazione, fusione, ecc.), totale o parziale, previste dal piano (con l'unica eccezione di quella relativa alla vendita parziale della partecipazione indiretta detenuta in Hera s.p.a., di fatto inizialmente sospesa e poi specificamente ed autonomamente approvata, sia pure in termini diversi, nell'aprile 2017) sono state successivamente espressamente approvate dal Consiglio Comunale (competente per esse, in base alle disposizioni dell'articolo 42 del D.L.gs.267/2000 ed anche del vigente “Regolamento per la gestione delle partecipazioni societarie del Comune di Rimini”) con propria deliberazione n.48 del 11/06/2015 e, per quelle che coinvolgevano la scrivente società controllata Rimini Holding s.p.a., dall'assemblea ordinaria dei soci di Holding stessa del 29/06/2015.

### **Il “piano di revisione straordinaria delle partecipazioni” imposto dal D.Lgs.175/2016.**

L'articolo 24 (“revisione straordinaria delle partecipazioni”) del D.Lgs.175/2016 - c.d. “T.U.S.P.P. - Testo Unico delle Società a Partecipazione Pubblica”, in vigore dal 23/09/2016 e parzialmente modificato ed integrato dal D.Lgs.100/2017 (in vigore dal 27/06/2017), le cui disposizioni, ai sensi dell'articolo 1 (“oggetto”), comma 2, “sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e alla promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica” - prevede che:

- diversi soggetti pubblici, tra i quali anche gli enti locali (province e comuni), entro il 30/09/2017 effettuino, “con provvedimento motivato”, la ricognizione (definita “straordinaria” per distinguerla da quella “periodica”, imposta dall'articolo 20 del medesimo decreto ai medesimi soggetti, a partire dal dicembre 2018, ogni anno, con riferimento all'anno precedente) delle partecipazioni (societarie) possedute alla data di entrata in vigore del decreto (23/09/2016);
- nell'ambito di tale ricognizione tali soggetti individuino le partecipazioni societarie che
  - a) non essendo riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 (ovvero non soddisfacendo il c.d. “vincolo di scopo” - che consente a tali soggetti pubblici di detenere partecipazioni societarie solamente se tale mantenimento sia strettamente necessario per il perseguimento dei propri fini istituzionali, che, in base alle disposizioni dell'articolo 13<sup>1</sup> del D.Lgs.18.08.2000, n.267, paiono sintetizzabili, per il Comune, “nella cura e nella promozione dello sviluppo sociale, economico e culturale della propria popolazione”);

<sup>1</sup> L'articolo 13 del D.Lgs.18.08.2000, n.,267, recita: “Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.”

Proposta di piano di revisione straordinaria.doc

**Società unipersonale** (con socio unico il Comune di Rimini) - **Cap. soc. €100.700.000,00** (sottoscritto e interamente versato)  
**C.C.I.A.A. di Rimini: n. iscrizione al reg. imprese - C.F. - P.IVA 03881450401 - Rea ufficio Rimini n.314710**

**Sede Legale:** C.so d'Augusto, 154 - 47921 Rimini - **Tel.:** 0541/704325 (segreteria) - **fax:** 0541/704452 - **http://** [www.riminiholding.it](http://www.riminiholding.it) - **e.mail:** [info@riminiholding.it](mailto:info@riminiholding.it) - **PEC:** [riminiholding@legalmail.it](mailto:riminiholding@legalmail.it)

b) non soddisfacendo i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 (*"oneri di motivazione analitica"* per l'acquisizione di partecipazioni) o

c) ricadendo in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2 (ricorrenza delle c.d. *"ipotesi specifiche"*), devono essere fatte oggetto di *"revisione straordinaria"*, ovvero *"revisionate"*, mediante alienazione della partecipazione oppure mediante fusione, soppressione, liquidazione della società partecipata, entro un anno dalla data di effettuazione della ricognizione e della contestuale adozione del conseguente *"piano di revisione straordinaria"*.

- *"in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'articolo 2347-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile"*<sup>2</sup>.

Si evidenzia che l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs.175/2016 consente agli enti locali di partecipare solamente a società che svolgano attività (strettamente necessarie per il perseguimento degli scopi istituzionali dell'ente, come sopra già detto) rientranti in una o più delle categorie di *"attività consentite"* ivi espressamente previste<sup>3</sup> e di seguito sintetizzate:

- produzione di un *"servizio di interesse generale"* (come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera *"h"*<sup>4</sup>, ovvero come *<<attività - necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento - che non sarebbero svolte dal mercato o comunque non sarebbero svolte a condizioni "accettabili" per la collettività locale>>*), ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai medesimi servizi (c.d. *"realizzazione e gestione di beni funzionali ad un servizio di interesse generale"*);
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs. n.50 del 2016 (c.d. *"progettazione e realizzazione di un'opera pubblica"*);
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale in partnership con un imprenditore privato, individuato con gara (c.d. *"società mista a doppio oggetto, con socio privato scelto con gara"*);
- autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (c.d. *"attività strumentale"*);
- servizi di committenza, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici (c.d. *"attività di committenza"*).

Le c.d. *"ipotesi specifiche"* (che la Corte dei Conti, Sezione Autonomie, nella propria deliberazione n.19 del 19/07/2017 di seguito indicata definisce *"situazioni di criticità"*) dell'articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016, sono, invece, le seguenti:

- partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 (ovvero in società che non svolgano una delle c.d. *"attività ammesse"*);
- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (c.d. *"società scatole vuote improduttive"*);
- partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (c.d. *"società doppioni"*);
- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio (annuo) non superiore a un milione di euro (da applicare solamente a partire dal 2020 con riferimento a triennio 2017-2019 e da sostituire, fino al 2019, con riferimento ai trienni precedenti, con l'importo medio annuo di €.500.000,00) (c.d. *"società irrilevanti"*);
- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (c.d. *"società in perdita reiterata"*);
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento (c.d. *"società di cui contenere i costi"*);
- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 (c.d. *"società da aggregare"*).

Mentre i primi 5 criteri (lettere da *"a"* ad *"e"*) sono veri e propri *"criteri di revisione/soppressione delle partecipazioni societarie"*, il sesto e il settimo (lettere *"f"* e *"g"*) sembrano invece essere due *"criteri di riduzione dei costi e di aggregazione delle società partecipate"* a cui l'ente, potendo, dovesse decidere di continuare a partecipare.

L'esito della ricognizione in questione, anche in caso negativo, dovrà poi essere comunicato all'apposita struttura di controllo istituita presso il M.E.F. (Ministero Economia e Finanze) dallo stesso D.Lgs.175/2016 e alla Corte dei Conti (per gli enti locali alla sezione regionale di controllo) con modalità informatizzate, recentemente stabilite, da entrambi gli enti, con propri specifici documenti: si tratta delle *"Istruzioni per la comunicazione della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche"* pubblicate dal M.E.F. - Dipartimento del Tesoro, sul proprio sito internet in data 27/06/2017, con le quali il Ministero ha stabilito che la comunicazione venga fatta attraverso la compilazione di un'apposita nuova sezione dell'applicativo *"Partecipazioni"* già esistente, dedicato al censimento delle partecipazioni societarie pubbliche e delle *"Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art.24, D.Lgs. n.175/2016"*, approvate dalla Corte dei Conti, Sezione Autonomie, con propria deliberazione n.19 del 19 luglio 2017.

<sup>2</sup> Infatti la sanzione pecuniaria (da un minimo di €5.000,00 fino ad un massimo di €500.000,00) è prevista solo per la mancata adozione del *"piano di razionalizzazione periodica"* contemplata dall'articolo 20 del D.Lgs.175/2016.

<sup>3</sup> L'articolo 4, ai commi successivi al 2, consente, inoltre, la detenzione di partecipazioni in società specifiche, aventi per oggetto le seguenti attività:

- valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni pubbliche socie, secondo criteri imprenditoriali di mercato;
- gestione di spazi fieristici e organizzazione di eventi fieristici;
- realizzazione e gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane;
- produzione di energia da fonti rinnovabili;
- spin off o start up universitari ex art.6, comma 9, della L.240/2010 nonché quelle con caratteristiche analoghe agli enti di ricerca;

<sup>4</sup> La norma citata definisce i *"servizi di interesse generale"* come *"attività di produzione di beni e servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale"*.

Proposta di piano di revisione straordinaria.doc

**Società unipersonale** (con socio unico il Comune di Rimini) - **Cap. soc. €100.700.000,00** (sottoscritto e interamente versato)  
**C.C.I.A.A. di Rimini: n. iscrizione al reg. imprese - C.F. - P.IVA 03881450401 - Rea ufficio Rimini n.314710**

**Sede Legale:** C.so d'Augusto, 154 - 47921 Rimini - **Tel.:** 0541/704325 (segreteria) - **fax:** 0541/704452 - **http://** [www.riminiholding.it](http://www.riminiholding.it) - **e.mail:** [info@riminiholding.it](mailto:info@riminiholding.it) - **PEC:** [riminiholding@legalmail.it](mailto:riminiholding@legalmail.it)

A tal proposito occorre evidenziare che, purtroppo, in detti documenti i due enti, oltre a prevedere (nel caso in cui, in base alla norma, occorra prendere in considerazione il fatturato o il risultato di esercizio della società partecipata degli ultimi 3 o 5 anni) di fare riferimento agli esercizi 2015 e retro, invece che gli anni 2016 (ultimo disponibile ad oggi) e retro, come sarebbe apparso logico, hanno previsto la trasmissione, da parte degli enti locali che redigono il piano - accanto ai principali dati emergenti dal "piano" stesso - anche di numerosi altri elementi/dati in realtà non richiesti dalla norma di legge. Ad esempio entrambi hanno previsto che l'ente evidenzi i termini temporali di attuazione delle azioni di revisione straordinaria prefigurate dal piano, mentre, oltre a ciò, la Corte dei Conti, Sezione Autonomie ha anche previsto:

- al paragrafo 3, che, in caso di mantenimento di una partecipazione in una società che eroghi "servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica", l'ente partecipante debba "dimostrare che non sono necessarie operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'ente di governo d'ambito" (senza chiarire, peraltro, da dove tragga origine tale obbligo);
- al paragrafo 4, che "Al fine di favorire il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, di tali disposizioni, si unisce al presente atto di indirizzo un modello standard dell'atto di ricognizione e relativi esiti che dovrà essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti, così agevolando anche la compilazione dell'applicativo Partecipazioni, sezione revisione straordinaria";
- nel modello standard sopra indicato, che l'ente indichi anche i previsti risparmi di spesa attesi dall'attuazione di tali azioni.

A fronte dell'obbligo di successiva (rispetto all'approvazione del piano) comunicazione, a tali due soggetti, dei dati numerici riferiti gli anni 2015 e retro (arrivando quindi fino al 2011) ed anche dei suddetti ulteriori elementi, nella presente proposta, in ausilio al piano che presenterà il Comune, sono state allegate le schede standard predisposte dalla Corte dei Conti, e, in esso, sono stati anche già considerati "i numeri" (fatturato e risultato economico) degli anni dal 2016 al 2011 ed anche i tre aspetti appena indicati, ovvero:

- a) la valutazione circa la necessità o meno di operazioni di aggregazione delle società operanti nei "servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica" (n.b.: solo in caso di previsione di mantenimento della partecipazione, come richiesto dalla Corte, non anche in quello, alternativo, di previsione di dismissione della stessa);
- b) i tempi di ipotizzata attuazione delle azioni di revisione straordinaria;
- c) ove possibile, i risparmi di spesa stimati con l'attuazione delle operazioni di revisione straordinaria indicate, o, in termini più generali - dato che spesso esse non implicano un vero e proprio "risparmio di spesa" - gli impatti "numerici" attesi, sia per l'organismo partecipato, sia per il Comune socio.

La presente proposta, contenente la ricognizione delle partecipazioni detenute dal Comune di Rimini indirettamente, tramite Rimini Holding s.p.a., con la contestuale identificazione della "determinabilità" o, viceversa, della necessità di loro "revisione", è stata predisposta dal sottoscritto amministratore unico nell'ambito dell'attività (di gestione coordinata ed unitaria delle partecipazioni societarie dell'ente) svolta dalla società a favore del proprio socio unico Comune) ed in attuazione di uno specifico obiettivo strategico (<<supportare il Comune di Rimini nella predisposizione e nell'attuazione del "Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ex D.Lgs. 175/2016">>) formalmente assegnato alla società dal Comune, per l'anno 2017, nel proprio d.u.p. (documento unico di programmazione) del periodo 2017-2021.

Il presente documento, predisposto a seguito di costante confronto avuto nei mesi scorsi con il Comune di Rimini ed in particolare con l'assessore agli organismi partecipati e il responsabile organismi partecipati, intende essere una "proposta di piano di revisione straordinaria delle società partecipate dal Comune di Rimini attraverso Rimini Holding, da inserire poi in un più ampio documento, da redigere da parte del Comune, che consideri anche le partecipazioni societarie direttamente possedute dall'ente (senza l'intermediazione di Holding).

Una volta che il piano verrà approvato (auspicabilmente) dal Comune di Rimini al proprio interno (presumibilmente con deliberazione del proprio Consiglio Comunale), la presente relazione sarà poi sottoposta all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci di Rimini Holding s.p.a. (con propria ulteriore successiva deliberazione).

## AMBITO DI RIFERIMENTO (O "PERIMETRO OGGETTIVO") DELLA PROPOSTA DI PIANO DI REVISIONE STRAORDINARIA

Il combinato disposto degli articoli 24 ("revisione straordinaria delle partecipazioni") e 2 ("definizioni"), comma 1 (in particolare le lettere "b" - controllo, "g" - partecipazione indiretta, "n" - società a partecipazione pubblica) del D.Lgs.175/2016, unitamente alle c.d. "Istruzioni M.E.F." e alle "Linee guida Corte dei Conti"<sup>5</sup> sopra già indicate, identifica, come "ambito di riferimento spazio-temporale" della ricognizione da effettuare e del conseguente possibile "piano di revisione straordinaria" da predisporre, le partecipazioni

- societarie (quindi non anche eventualmente quelle detenute in organismi partecipati di natura extra-societaria, quali, ad esempio, i consorzi o gli enti pubblici - economici e non)
- detenute dal Comune alla data di entrata in vigore del medesimo D.Lgs.175/2016, ovvero alla data del 23/09/2016,
- direttamente (a prescindere dalla quota di partecipazione al capitale sociale)
- o indirettamente, ma considerando queste ultime ("partecipazioni indirette" o "indirettamente detenute") solamente quelle detenute dal Comune attraverso la detenzione di partecipazioni dirette di controllo (solamente ex art.2359 c.c., non anche "congiuntamente" con altri soci<sup>6</sup>) in un organismo partecipato (anche di natura non societaria) "intermedio"; in sostanza se il Comune controlla

<sup>5</sup> Si tratta del paragrafo 2 ("L'oggetto della rilevazione: delimitazione del perimetro oggettivo") e della relativa "nota a piè di pagina" n.3, delle "Istruzioni M.E.F." e del paragrafo 2.1, parte finale, delle "Linee guida Corte dei Conti".

<sup>6</sup> In base alle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, lettera "b" del D.Lgs.175/2016, il controllo è quello previsto dall'articolo 2359 c.c. (ovvero la situazione in cui un solo socio esercita una influenza dominante sulla società, circostanza che ricorre, sostanzialmente, quando il singolo socio detenga la maggioranza del capitale e/o dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea dei soci della società), ma "può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime delle parti che condividono il controllo" (questa seconda tipologia di controllo costituirebbe il c.d. "controllo congiunto" - caso esemplare, anche se raro, è quello della società

Proposta di piano di revisione straordinaria.doc

**Società unipersonale** (con socio unico il Comune di Rimini) - **Cap. soc. €100.700.000,00** (sottoscritto e interamente versato)  
**C.C.I.A.A. di Rimini: n. iscrizione al reg. imprese - C.F. - P.IVA 03881450401 - Rea ufficio Rimini n.314710**

**Sede Legale:** C.so d'Augusto, 154 - 47921 Rimini - **Tel.:** 0541/704325 (segreteria) - **fax:** 0541/704452 - **http://** [www.riminiholding.it](http://www.riminiholding.it) - **e.mail:** [info@riminiholding.it](mailto:info@riminiholding.it) - **PEC:** [riminiholding@legalmail.it](mailto:riminiholding@legalmail.it)

# Rimini Holding S.p.A.

l'organismo (societario o non societario, ad esempio un consorzio, oppure un ente pubblico) "A", le società partecipate da "A" (ad esempio "B" o "C") rientrano nell'ambito di riferimento, mentre se il comune partecipa ad "A" senza controllarlo, le partecipate di "A" (tutte, incluse quelle da essa "controllate") non rientrano in tale ambito e pertanto non devono essere sottoposte alla ricognizione, né, alla eventuale revisione straordinaria.

Peraltro questo ambito di riferimento ricalca esattamente quello stabilito (ed esplicitato nelle premesse del documento) autonomamente (in assenza di una analoga precisa e chiara disposizione nella L.190/2014) dal Comune di Rimini (e da molti altri enti locali tenuti alla redazione del "piano operativo") nel marzo 2015, in occasione della predisposizione del proprio precedente "piano operativo di razionalizzazione".

In tale circostanza, infatti, il Comune adottò tale ambito di riferimento sulla base di una valutazione "di ragionevolezza": la detenzione, da parte del Comune, di una partecipazione diretta, NON di controllo, in una società "A", che a sua volta ne controlla un'altra - "B" - non consentiva al Comune nessun reale potere di indirizzo delle "decisioni di razionalizzazione" della società "A" nei confronti della società indiretta "B", quindi era inutile prefigurare l'eventuale razionalizzazione di "B". Tale valutazione non è stata però condivisa ed anzi è stata più volte contestata (non solo al Comune di Rimini, ma anche ad altri enti locali che l'hanno adottata in modo analogo), nei mesi successivi, dalla Corte dei Conti, che riteneva, invece, che - pur nella carenza normativa già esposta - sussistesse l'obbligo di sottoporre a razionalizzazione anche le società partecipate indirettamente, attraverso partecipazioni dirette NON di controllo (si vedano ad esempio, nel caso specifico del Comune di Rimini, le società partecipate da Hera s.p.a. e da Rimini Fiera s.p.a.).

Sempre relativamente all'ambito di riferimento "spaziale", va sottolineato che, contrariamente agli orientamenti, anche recenti, di alcune Corti dei Conti (ad esempio Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, con la deliberazione del 14 marzo 2017, n.43) e della Corte dei Conti Sezione Autonomie, l'odierna norma di riferimento (D.Lgs.175/2016, articolo 1, comma 5), confermata dalle Istruzioni del M.E.F.<sup>8</sup>, stabilisce chiaramente che le disposizioni del D.Lgs.175/2016 si applicano alle società quotate in borsa (chiaramente definite all'articolo 2, comma 1, lettera "p" del medesimo decreto) "solo se espressamente previsto" e, poiché l'articolo 24 - del medesimo decreto - relativo alla revisione straordinaria (così, come, peraltro, la quasi totalità degli altri articoli del decreto, ivi incluso l'articolo 20, relativo alla "razionalizzazione periodica") non lo prevede, le società quotate in borsa NON rientrano nell'ambito di riferimento della ricognizione in questione e dell'eventuale conseguente piano di revisione straordinaria.

Al contrario, la norma non esclude dalla ricognizione le società che si trovassero già, alla data del 23/09/2016, in procedure di liquidazione, anche concorsuali (come il "fallimento" o, per le società cooperative, la "liquidazione coatta amministrativa") ed anzi il M.E.F., nelle proprie "istruzioni", sopra già indicate, ha previsto espressamente di considerarle.

Conseguentemente la ricognizione (con la successiva valutazione di detenibilità o meno delle partecipazioni) va fatta per tutte le partecipazioni societarie dirette ed indirette (come definite dalla legge stessa) in società NON quotate, ivi incluse quelle che già in stato di liquidazione (volontaria o forzata - fallimento/liquidazione coatta amministrativa).

Infine, poiché l'ipotesi specifica prevista alla lettera "c" dell'articolo 20, comma 2 del D.Lgs.175/2016 sopra indicata (c.d. "società doppioni") impone di verificare che le società partecipate rientranti nella ricognizione non svolgano attività uguali a quelle svolte da altre società, ma anche da altri "enti pubblici strumentali", si segnala che gli unici enti pubblici strumentali del Comune di Rimini alla data del 23/09/2016 erano:

- "A.S.P. (azienda servizi alla persona) Valloni-Marecchia", che svolge prevalentemente attività di organizzazione ed erogazione di servizi sociali e socio-sanitari (prevalentemente di alloggio, attraverso le c.d. "case residenze" e "case protette") ad anziani autosufficienti e non autosufficienti e, da alcuni anni, anche educativi (attraverso la gestione di alcuni asili nido del Comune di Rimini), in immobili di proprietà e/o di terzi;
- "A.C.E.R. (Azienda Casa Emilia-Romagna) Rimini", che svolge attività di gestione di patrimoni immobiliari (tra cui gli alloggi di edilizia residenziale pubblica - e.r.p.), di manutenzione, recupero e qualificazione degli immobili (ivi compresa la verifica dell'osservanza delle norme contrattuali e dei regolamenti d'uso degli alloggi e delle parti comuni), di gestione di servizi attinenti al soddisfacimento delle esigenze abitative delle famiglie, di fornitura di servizi tecnici, relativi alla programmazione, progettazione, affidamento ed attuazione di interventi edilizi o urbanistici o di programmi complessi, sulla base delle disposizioni della legge regionale Emilia Romagna 08.08.2001, n.24;

e si anticipa che nessuna delle società che verrà presa in considerazione nella ricognizione che segue svolge le suddette attività.

Da quanto sopra esposto risulta che nel seguito della presente proposta saranno prese in considerazione, elencandole in ordine alfabetico in base alla denominazione, tutte le partecipazioni societarie (in società NON quotate) indirettamente detenute dal Comune di Rimini, alla data del 23/09/2016 nelle società (società non quotata finale "B"), attraverso la detenzione di una

---

"Alfa", partecipata, al 50% ciascuno, da due soli soci, "Tizio" e "Caio", che condividono necessariamente il consenso occorrente per le deliberazioni più importanti (che richiedano oltre il 50% del capitale sociale).

Al contrario, nella definizione di "partecipazione indiretta" data dall'articolo 2, comma 1, lettera "g" del D.Lgs.175/2016 è tale solamente "la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica", senza alcun riferimento al più ampio controllo definito dalla precedente lettera "b" del medesimo articolo e comma, appena indicata, riferimento che pure, se il legislatore lo avesse voluto, sarebbe stato facilmente esplicitabile (ad esempio stabilendo ".....per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo ai sensi della precedente lettera "b" del presente comma").

<sup>7</sup> Si veda in tal senso la deliberazione n.19 del 19.07.2017, alla pagina 4, dove la Corte afferma che "Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche la partecipazioni in società quotate), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni" di fatto trascurando la previsione normativa del precedente articolo 1, comma 5, sopra citata, che invece implica che vadano sì considerate nel piano tutte le partecipazioni societarie, dirette ed indirette (come definite dalla norma stessa), ma detenute dall'ente locale nelle sole società NON QUOTATE.

<sup>8</sup> Si veda in tal senso il paragrafo 4.1, 4° capoverso, in cui il M.E.F. afferma che "Le società quotate sono individuate da una spunta gialla in quanto queste società non rientrano nei piani di revisione straordinaria ma per esse devono essere, comunque, compilate alcune sezioni della scheda (n.d.r.: si tratta della scheda di comunicazione dei dati del piano al MEF, non del Piano) ai fini della loro ricognizione".

Proposta di piano di revisione straordinaria.doc

**Società unipersonale** (con socio unico il Comune di Rimini) - **Cap. soc. €100.700.000,00** (sottoscritto e interamente versato)

**C.C.I.A.A. di Rimini: n. iscrizione al reg. imprese - C.F. - P.IVA 03881450401 - Rea ufficio Rimini n.314710**

**Sede Legale:** C.so d'Augusto, 154 - 47921 Rimini - **Tel.:** 0541/704325 (segreteria) - **fax:** 0541/704452 - **http://** [www.riminiholding.it](http://www.riminiholding.it) - **e.mail:** [info@riminiholding.it](mailto:info@riminiholding.it) - **PEC:** [riminiholding@legalmail.it](mailto:riminiholding@legalmail.it)

partecipazione di controllo nella partecipata (non quotata) diretta "Rimini Holding s.p.a.", a prescindere dall'entità (di controllo o meno) della partecipazione detenuta da quest'ultima (società non quotata intermedia "A") nella società NON quotata finale "B"<sup>9</sup>. I "dati generali" (elenco dei soci, con rispettive quote nominali e percentuali di partecipazione al capitale sociale, elenco nominativo dei membri degli organi di amministrazione e di controllo - con relative cariche, date di nomina e di scadenza e con i relativi compensi) sono riportati dettagliatamente, ormai da molti anni, sul sito internet di Rimini Holding s.p.a. "[www.riminiholding.it](http://www.riminiholding.it)", alla pagina "società trasparente" - "enti controllati" - "società partecipate".

Pertanto, nella ricognizione di seguito svolta

a) saranno incluse:

- a.1) la "Società del Palazzo dei Congressi s.p.a.", che alla data del 23/09/2016 era partecipata (indirettamente, anche con quota minima) dal Comune, attraverso una partecipazione diretta di controllo (in "Rimini Holding s.p.a.", detenuta al 100%), anche se alla data odierna non è più detenuta dalla società diretta controllata (Holding);
- a.2) "Aeradria s.p.a.", che, alla data del 23/09/2017, era già in fallimento;

b) mentre, viceversa, non saranno incluse:

- b.1) "Plurima s.p.a.", partecipata (non controllata) da "Romagna Acque s.p.a." (che a sua volta, costituisce una "società in controllo pubblico congiunto" - non da parte di un soggetto intermedio controllato dal solo Comune), le cui partecipate, quindi, non costituiscono "partecipate indirette", come sopra già indicato;
- b.2) la società quotata (all'M.T.A. - Mercato Telematico Azionario - della borsa valori di Milano) "Hera s.p.a.";
- b.3) "Italian Exhibition Group (I.E.G.) s.p.a." (già "Rimini Fiera s.p.a."), in quanto partecipata dal Comune di Rimini, alla data del 23/09/2016 - attraverso la società indiretta, non controllata, "Rimini Congressi s.r.l." (a sua volta partecipata dalla controllata "Rimini Holding s.p.a.").

Nelle schede (di ogni singola società presa in considerazione nella proposta) di seguito riportate e nelle rispettive schede ("*modello standard di ricognizione e relativi esiti*") per la Corte dei Conti, di seguito allegate in fondo alla proposta, sono inserite solamente le "partecipazioni indirette" definibili tali ai sensi del D.Lgs.175/2016 (quota di partecipazione nella società "C", detenuta dalla società "B" - Holding - controllata dal Comune e quindi "rilevante").

## CRITERI DI REDAZIONE DELLA PROPOSTA DI PIANO DI REVISIONE STRAORDINARIA

Per ciascuna delle società considerate vengono espresse, in apposita scheda, le principali caratteristiche [partecipazione pubblica complessiva (totalitaria/maggioritaria/minoritaria), società a controllo pubblico o meno, quota detenuta dall'ente, direttamente e/o indirettamente, attività svolta, numero dei componenti gli organi sociali (di amministrazione e di controllo) in carica, numero dei dipendenti, fatturato dell'ultimo triennio (sia quello 2014-2016, ultimo esistente, sia quello 2013-2015, preso in considerazione da M.E.F. e Corte dei Conti, come sopra spiegato nelle premesse) e risultato economico degli ultimi 6 esercizi].

Per ogni società presa in considerazione, previa qualificazione dell'attività svolta (ad esempio di produzione di un servizio di interesse generale, di progettazione e realizzazione di un'opera pubblica, di servizi strumentali, di attività commerciali, ecc.), viene verificato il rispetto dei "requisiti" stabiliti dal D.Lgs.175/2016 per il mantenimento della relativa partecipazione e quindi viene verificato, nell'ordine:

- 1) che essa soddisfi preliminarmente il c.d. "*vincolo di scopo*", ovvero che svolga attività coerenti con le finalità istituzionali del comune, sopra già indicate;
- 2) che essa rispetti i c.d. "*oneri di motivazione analitica*" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2<sup>10</sup> (ovvero che il mantenimento della partecipazione sia motivato - oltre che con riferimento alla necessità per il perseguimento dei fini istituzionali del comune - anche con riferimento alla sua convenienza economica, sostenibilità finanziaria, alla "preferibilità" rispetto ad altre possibili modalità di svolgimento delle attività "svolte" attraverso la partecipazione societaria detenuta - ad esempio gestione diretta delle stesse - e alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, nonché alla compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese);
- 3) che essa non ricada nelle "*ipotesi specifiche*" di cui all'articolo 20, comma 2 (ovvero che la società non soggiaccia ad uno o più degli obblighi:

<sup>9</sup> In pratica la società partecipata (anche con quota minima) da una società controllata (dall'ente - direttamente e/o indirettamente, a prescindere dal numero dei "passaggi societari intermedi di controllo" o dagli "anelli della catena di controllo" che stanno "a monte" della partecipazione) rientra nell'ambito di riferimento, mentre, al contrario, la società partecipata (anche con quota di controllo) da una società partecipata, ma non controllata, non vi rientra.

<sup>10</sup> La norma in questione prevede quanto segue:

"Art. 5. *Oneri di motivazione analitica*

1. *A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.*

2. *L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate."*

Proposta di piano di revisione straordinaria.doc

**Società unipersonale** (con socio unico il Comune di Rimini) - **Cap. soc. €100.700.000,00** (sottoscritto e interamente versato) **C.C.I.A.A. di Rimini: n. iscrizione al reg. imprese - C.F. - P.IVA 03881450401 - Rea ufficio Rimini n.314710**

**Sede Legale:** C.so d'Augusto, 154 - 47921 Rimini - **Tel.:** 0541/704325 (segreteria) - **fax:** 0541/704452 - **http://** [www.riminiholding.it](http://www.riminiholding.it) - **e.mail:** [info@riminiholding.it](mailto:info@riminiholding.it) - **PEC:** [riminiholding@legalmail.it](mailto:riminiholding@legalmail.it)

- 3.a) di "eliminazione delle società "non indispensabili" - alias "vietate", di cui alla lettera "a" e identificando l'eventuale relativa coerenza o incoerenza con le finalità istituzionali dell'ente, sopra già indicate);
- 3.b) di soppressione delle c.d. "scatole vuote improduttive" di cui alla lettera "b";
- 3.c) di eliminazione delle "partecipazioni doppioni", di cui alla lettera "c";
- 3.d) di soppressione delle c.d. "società irrilevanti" di cui alla lettera "d";
- 3.e) di soppressione delle c.d. "società in perdita reiterata" di cui alla lettera "e";
- 3.f) di contenimento dei costi di funzionamento (c.d. "società di cui contenere i costi") di cui alla lettera "f";
- 3.g) di aggregazione (c.d. "società da aggregare") di cui alla lettera "g".

Relativamente al rispetto del "vincolo di scopo", va sottolineato che la nuova specifica definizione di "servizio di interesse generale" fornita dall'articolo 2, comma 1, lettera "h" del D.Lgs.175/2016 e sopra già riportata e "sintetizzata" (<<attività che non sarebbero svolte dal mercato o comunque non sarebbero svolte a condizioni "accettabili" per la collettività locale>>) è molto più "stringente" e limitativa di quella precedentemente individuata dalla dottrina (in assenza appunto, di una disposizione di legge specifica), che tendeva a identificare come "servizi di interesse generale" (quindi come ammissibili per l'ente locale e svolgibili attraverso società da esso partecipate) tutte le "attività direttamente o indirettamente rivolte alla collettività locale indistinta" ("uti singuli"). Conseguentemente, attività che in vigore delle precedenti norme (e quindi nel precedente "piano operativo di razionalizzazione" del marzo 2015 del Comune di Rimini) apparivano ragionevolmente ammissibili, oggi paiono non esserlo più, come meglio indicato nella proposta che segue.

Nei casi in cui la società non rispetti anche solo uno dei requisiti sopra indicati, vengono valutate le possibili azioni (di "revisione straordinaria") da intraprendere per superare tale situazione (in alcuni casi), oppure (in altri) viene spiegata e motivata la scelta di mantenere ugualmente la partecipazione, con riferimento ai fini ("prevalenti" rispetto al puntuale e formale rispetto della norma) della "efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche" e della "razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica" che, secondo le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs.175/2016, devono guidare ed orientare i soggetti pubblici nella concreta applicazione delle norme del medesimo decreto (tra le quali anche quella che impone la ricognizione e la predisposizione del piano di revisione in questione), consentendo ed anzi imponendo loro di compiere una valutazione "discrezionale" (per quanto non arbitraria) della situazione delle proprie partecipazioni, contemperando il puntuale rispetto dei relativi obblighi (di revisione straordinaria, nel caso specifico), con i due obiettivi appena indicati, o con riferimento ad una interpretazione "coordinata" e "sostanzialistica" della norma, invece che "meramente letterale e formale" (in altri casi ancora).

Infine tutti gli interventi di revisione previsti per ogni singola società vengono riepilogati in una tabella finale (allegato "1").

In alcuni casi l'effettiva realizzazione delle operazioni di "revisione straordinaria" di carattere "dismissivo" (inteso in senso ampio, ovvero cessione - parziale o totale - della partecipazione, fusione/scissione/liquidazione della società) previste nella proposta che segue non dipenderà esclusivamente da Rimini Holding s.p.a., ma anche dai soggetti terzi in esse coinvolti (eventuali acquirenti in caso di tentativo di cessione, altri soci della società in caso di tentativo di fusione, scissione o liquidazione di società in cui Holding non detenga quote di partecipazioni sufficientemente elevate da poter imporre la propria volontà in seno alle relative assemblee dei soci).

Inoltre, in alcuni casi (analiticamente indicati nella proposta che segue), tale realizzazione implicherà la preventiva predisposizione (talvolta in accordo con altri soci) di specifici documenti (ad esempio "progetti di scissione", di quotazione, di privatizzazione, di vendita, ecc.) sulla base dei quali prima il Comune (per esso il relativo organo di indirizzo politico, ovvero il Consiglio Comunale) poi Holding (per essa la relativa assemblea ordinaria dei soci) saranno poi chiamati ulteriormente alla formale approvazione dell'operazione stessa. Al contrario, in altri casi (anch'essi analiticamente indicati nella proposta che segue), l'attuazione di quanto prefigurato potrà essere fatta da Holding senza necessità di ulteriori approvazioni comunali (consigliari) o di Holding stessa, essendo sufficiente la formale approvazione del piano da parte del Comune di Rimini e, poi, dell'assemblea di Holding.

In ultimo è opportuno evidenziare che la ricognizione contenuta nella proposta di seguito riportata è la quarta effettuata dal Comune di Rimini, dopo

- a) quella svolta, in attuazione delle disposizioni dell'art.3, comma 27, della L.244/2007, con deliberazione del Consiglio Comunale n.136 del 15/10/2009, che ha portato l'ente, nel 2010, a liquidare due società e a cedere integralmente la (esigua) partecipazione detenuta in una terza,
- b) quella effettuata, sia pure con altro scopo (individuazione delle modalità di affidamento dei servizi pubblici e verifica delle loro conformità alle rispettive norme), in attuazione delle disposizioni dell'articolo 34, commi 20 e seguenti, del D.L.18.10.2012, n.179, convertito nella L.17.12.2012, n.221, con deliberazione di Consiglio Comunale n.112 del 19/12/2013, con la quale l'ente ha "qualificato" le attività svolte da tutte le proprie società all'epoca partecipate,
- c) quella svolta con il "piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni detenute dal Comune di Rimini al 31/03/2015", che ha portato l'ente a mettere in liquidazione la società "Itinera s.r.l. consortile".

Infine, vale la pena sottolineare, come già fatto nelle premesse del "piano operativo di razionalizzazione" del 31/03/2015 del Comune di Rimini, che anche dopo l'attuazione (nel 2010) della prima "tappa di razionalizzazione" imposta dalla L.244/2007, il citato Ente, già da tempo (in particolare dal 2011 - quindi ben prima che lo imponessero le norme di legge del 2015 e quella odierna, attraverso il piano di seguito riportato) ha spontaneamente avviato, anche attraverso la società scrivente, un processo di forte razionalizzazione ed "efficientamento" delle società partecipate, attraverso operazioni di riduzione del numero dei relativi amministratori e dei relativi compensi, di incremento del controllo sulle medesime (attraverso l'introduzione statutaria, a carico dei relativi organi amministrativi, di obblighi di rendicontazione periodica preventiva, concomitante e successiva) e di integrazione territoriale (in particolare nel settore della gestione - prima - e della regolazione - poi - del trasporto pubblico locale), i cui risultati conseguiti (inclusi i risparmi di spesa realizzati) sono già stati analiticamente esposti nelle tabelle del precedente "piano operativo di razionalizzazione" del Comune di Rimini, cui si rimanda.

Proposta di piano di revisione straordinaria.doc

**Società unipersonale** (con socio unico il Comune di Rimini) - **Cap. soc. €100.700.000,00** (sottoscritto e interamente versato)  
**C.C.I.A.A. di Rimini: n. iscrizione al reg. imprese - C.F. - P.IVA 03881450401 - Rea ufficio Rimini n.314710**  
**Sede Legale:** C.so d'Augusto, 154 - 47921 Rimini - **Tel.:** 0541/704325 (segreteria) - **fax:** 0541/704452 - **http://** [www.riminiholding.it](http://www.riminiholding.it) - **e.mail:** [info@riminiholding.it](mailto:info@riminiholding.it) - **PEC:** [riminiholding@legalmail.it](mailto:riminiholding@legalmail.it)

## NOTE DI LETTURA DEI DATI CONTENUTI NELLE SCHEDE DI CIASCUNA SOCIETÀ PARTECIPATA

Per una completa comprensione delle schede della "proposta di piano" che seguono, si forniscono, preliminarmente, i seguenti chiarimenti:

a) **PARTECIPAZIONE PUBBLICA COMPLESSIVA**

Viene indicato se la compagine pubblica (l'insieme di tutti i soci pubblici) detenga - direttamente e/o indirettamente - una quota societaria di tipo:

- *totalitaria* (100% del capitale);
- *maggioritaria* (superiore al 50% del capitale);
- *minoritaria* (inferiore al 50% del capitale);

(n.b.: nel periodo compreso tra la data del 23/09/2016 e la data odierna non si sono verificate variazioni della compagine pubblica complessiva "rilevanti" - rispetto alla totalità del capitale - per cui i dati di seguito esposti sono riferibili ad entrambe le date);

b) **SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO** oppure **SOCIETÀ NON A CONTROLLO PUBBLICO**: si specifica se la società è o meno "a controllo pubblico" come inteso dall'articolo 2, comma 1, lettere "m" e "b" del D.Lgs.175/2016, che identifica le società controllate da pubbliche amministrazioni come quelle in cui "una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo" ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, chiarendo che "il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo".

(n.b.: nel periodo compreso tra la data del 23/09/2016 e la data odierna non si sono verificate variazioni dell'assetto di controllo pubblico o meno, per cui i dati di seguito esposti sono riferibili ad entrambe le date);

c) **QUOTA DETENUTA DAL COMUNE DI RIMINI**

È la quota percentuale detenuta dal Comune, attraverso Rimini Holding (n.b.: nei pochi casi in cui, nel periodo compreso tra la data del 23/09/2016 e la data odierna, si sono verificate variazioni, vengono indicate le quote riferite alle due date in questione);

d) **ATTIVITÀ SVOLTA**

Viene individuata l'attività prevalente effettivamente esercitata, tra quelle previste dallo statuto della società;

(n.b.: nei pochi casi in cui, nel periodo compreso tra la data del 23/09/2016 e la data odierna, si sono verificate variazioni, vengono indicate le attività svolte, con riferimento alle due date in questione);

e) **N. COMPONENTI ORGANI SOCIALI**

Il valore indica il numero dei componenti dell'organo di amministrazione e di controllo in carica sia alla data del 31/12/2015, presa in considerazione da M.E.F. e Corte dei Conti, come spiegato nelle premesse, sia alla data del 31/12/2016, ultima data di riferimento disponibile;

f) **N. DIPENDENTI**

Il valore indica il numero medio dei dipendenti della società o (per le sole società che svolgono attività di "assunzione di partecipazione in enti diversi da quelli creditizi e finanziari", alias attività di "holding" - ovvero "Rimini Congressi s.r.l.") del gruppo societario di cui essa è a capo, come riscontrabile dalla nota integrativa del bilancio (sia quello al 31/12/2015, preso in considerazione da M.E.F. e Corte dei Conti, come spiegato nelle premesse, sia quello al 31/12/2016, ultimo disponibile alla data della presente proposta) "di esercizio" (o, per le holding, "consolidato");

g) **FATTURATO**

In linea con la definizione di "fatturato" data dal D.M. 359/2001 e ripresa dalla Corte dei Conti Emilia-Romagna, nella sua deliberazione n.54 del 28/03/2017, il valore del fatturato riportato è:

- g.1) per le sole società che svolgono attività di "assunzione di partecipazione in enti diversi da quelli creditizi e finanziari", alias attività di "holding" (ovvero "Rimini Congressi s.r.l."), la somma delle voci "A1", "A5" e "C16" del "conto economico" del rispettivo "bilancio consolidato" (anche se, per completezza, viene riportato anche il medesimo dato desunto dai bilanci di esercizio), anche se ciò comporta l'esclusione da tale aggregato del ricavo tipico delle holding, ovvero dei "dividendi", che sono invece allocati nella voce "C15" del relativo "conto economico";
- g.2) per tutte le altre società (diverse dalle holding) la somma delle voci "A1" e "A5" del "conto economico" del rispettivo "bilancio di esercizio".

I valori così individuati (per le società holding sia quelli del bilancio consolidato, sia quelli del bilancio di esercizio) vengono riportati per ciascuno degli ultimi quattro anni (2013, 2014, 2015 e 2016) e per il loro valore medio annuo (somma dei tre anni, divisa per tre), sia del triennio 2014-2016 (ultimo esistente), sia del triennio 2013-2015 (preso in considerazione da M.E.F. e Corte dei Conti, come spiegato nelle premesse);

h) **RISULTATO ECONOMICO DEGLI ESERCIZI 2011-2016**

Vengono riportati i risultati economici conseguiti in ciascuno degli ultimi 6 esercizi (dal 2011 al 2016), ricavati dai rispettivi bilanci di esercizio e, per le società holding, anche quelli "di gruppo", ricavati dai rispettivi bilanci consolidati.

Proposta di piano di revisione straordinaria.doc

**Società unipersonale** (con socio unico il Comune di Rimini) - **Cap. soc. €100.700.000,00** (sottoscritto e interamente versato)  
**C.C.I.A.A. di Rimini: n. iscrizione al reg. imprese - C.F. - P.IVA 03881450401 - Rea ufficio Rimini n.314710**

**Sede Legale:** C.so d'Augusto, 154 - 47921 Rimini - **Tel.:** 0541/704325 (segreteria) - **fax:** 0541/704452 - **http://** [www.riminiholding.it](http://www.riminiholding.it) - **e.mail:** [info@riminiholding.it](mailto:info@riminiholding.it) - **PEC:** [riminiholding@legalmail.it](mailto:riminiholding@legalmail.it)

## 1 - AERADRIA S.P.A. IN FALLIMENTO (DAL 26/11/2013)

**Partecipazione pubblica complessiva:**

- Totalitaria:  
 Maggioritaria  
 Minoritaria

**Società:**

- a controllo pubblico  
 NON a controllo pubblico

**Quota detenuta dal Comune di Rimini:**

- Partecipazione diretta:  
 Partecipazione indiretta: 18,11%

**Attività svolta fino al 26/11/2013**

Gestione dell'aeroporto internazionale di Rimini e San Marino Federico Fellini, ubicato a Miramare di Rimini.

**N. componenti organi sociali al 26/11/2013**

Organo amministrativo	Organo di controllo
Consiglio di amm.ne di 5 membri	Collegio Sindacale composto da 5 membri effettivi e 2 supplenti

**N. dipendenti al 26/11/2013:** 88

**Sede legale, partita iva:**

via Flaminia 409 - 47924 Miramare di Rimini - P.I. 00126400407

Essendo stata dichiarata fallita, dal Tribunale di Rimini, in data 26/11/2013, la società è stata inserita nella presente proposta in conformità alle disposizioni del D.Lgs.175/2016 e delle "Istruzioni M.E.F." indicate nelle premesse, ma, relativamente ad essa, non si ritiene di dover fornire nel presente documento nessuna ulteriore informazione, se non che nei prossimi mesi/anni, presumibilmente, il curatore fallimentare proseguirà la "revisione straordinaria" - consistente nella liquidazione della società - già avviata dalla data della sentenza di fallimento, 26 novembre 2013, con pagamento dei debiti e conseguente estinzione della società (la data di conclusione della procedura non è al momento prevedibile).

Proposta di piano di revisione straordinaria.doc

**Società unipersonale** (con socio unico il Comune di Rimini) - **Cap. soc. €100.700.000,00** (sottoscritto e interamente versato)

**C.C.I.A.A. di Rimini: n. iscrizione al reg. imprese - C.F. - P.IVA 03881450401 - Rea ufficio Rimini n.314710**

**Sede Legale:** C.so d'Augusto, 154 - 47921 Rimini - **Tel.:** 0541/704325 (segreteria) - **fax:** 0541/704452 - **http://** [www.riminiholding.it](http://www.riminiholding.it) - **e.mail:** [info@riminiholding.it](mailto:info@riminiholding.it) - **PEC:** [riminiholding@legalmail.it](mailto:riminiholding@legalmail.it)

## 2 - AMFA S.P.A.

### Partecipazione pubblica complessiva:

- Totalitaria  
 Maggioritaria  
 Minoritaria

### Società:

- a controllo pubblico  
 NON a controllo pubblico

### Quota detenuta dal Comune di Rimini:

- Partecipazione diretta:  
 Partecipazione indiretta: 25,00%

### Attività svolta

Azienda multiservizi farmaceutica: commercio all'ingrosso (con gestione di un magazzino unico a Vimercate - Milano) e al dettaglio (con la gestione di n.8 farmacie comunali riminesi e della farmacia comunale di Misano Monte) di farmaci e prodotti sanitari.

### N. Componenti organi sociali

Data di riferimento	Organo amministrativo		Organo di controllo	
	Consiglio di Amm.ne	Amm.re Unico	Sindaci effettivi	Sindaci supplenti
31/12/2015	5		3	2
31/12/2016	5		3	2

### N. Dipendenti

Data di riferimento	N.
31/12/2015	39
31/12/2016	45

### Fatturato degli esercizi 2013-2016:

2013	2014	2015	2016	Fatturato medio annuo del triennio 2013-2015	Fatturato medio annuo del triennio 2014-2016
€ 16.552.483	€ 17.548.751	€ 17.176.917	€ 17.360.023	€ 17.092.717	€ 17.361.897

### Risultato economico degli esercizi 2011-2016:

2011	2012	2013	2014	2015	2016
€ 819.673	€ 516.345	€ 194.351	€ 59.623	€ 164.368	€ 169.944

### Sede legale, partita iva, sito internet:

via Islanda 7 - 47922 RIMINI - P.I. 02349440400 - [www.alliancefarmacie.it](http://www.alliancefarmacie.it)

## QUALIFICAZIONE DELL'ORGANISMO PARTECIPATO

Nel "piano operativo di razionalizzazione" del 31/03/2015 il Comune di Rimini aveva qualificato l'attività svolta dalla società come "servizio pubblico locale" e quindi come "servizio di interesse generale" e, conseguentemente, il mantenimento della partecipazione era stato ritenuto "non vietato".

Sulla base della nuova stringente definizione di "servizio di interesse generale" data dal D.Lgs.175/2016, invece, l'attività farmaceutica svolta dalla società non pare più poter rientrare in tale ambito - quanto meno nel territorio comunale riminese, caratterizzato dalla presenza di numerose farmacie private (addirittura predominanti rispetto a quelle pubbliche).

## ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI REVISIONE STRAORDINARIA PREVISTI DALL'ARTICOLO 24 DEL D.LGS.175/2016

Si ritiene che l'attività (farmaceutica) svolta dalla società non sia più di fondamentale ed imprescindibile importanza per il conseguimento delle finalità istituzionali del Comune.

Peraltro, svolgendo una attività (farmaceutica) che, ragionevolmente (per quanto sopra già indicato) non rientra in nessuna delle categorie di attività "ammesse" dall'articolo 4 del D.Lgs.175/2016, la società pare soggetta all'obbligo di revisione straordinaria previsto dagli articoli 24, comma 1, e 20, comma 2, lettera "a", del D.Lgs.175/2016 ("obbligo di dismissione delle partecipazioni in società vietate").

Pertanto, relativamente alla verifica del rispetto degli altri requisiti necessari per il mantenimento della partecipazione ("oneri di motivazione analitica" e "ipotesi specifiche"), pare sufficiente chiarire che la modalità gestionale adottata per la gestione delle attività in questione (società mista con socio privato individuato con gara), oltre ad essere compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese, è sempre stata caratterizzata dall'economicità (ha sempre prodotto utili, che ha quasi sempre distribuito ai soci, sotto forma di dividendi) e dalla piena autosostenibilità finanziaria e che non ricade in nessuna delle altre "ipotesi specifiche" previste dall'articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016.

Proposta di piano di revisione straordinaria.doc

**Società unipersonale** (con socio unico il Comune di Rimini) - **Cap. soc. €100.700.000,00** (sottoscritto e interamente versato)

**C.C.I.A.A. di Rimini: n. iscrizione al reg. imprese - C.F. - P.IVA 03881450401 - Rea ufficio Rimini n.314710**

**Sede Legale:** C.so d'Augusto, 154 - 47921 Rimini - **Tel.:** 0541/704325 (segreteria) - **fax:** 0541/704452 - **http://** [www.riminiholding.it](http://www.riminiholding.it) - **e.mail:** [info@riminiholding.it](mailto:info@riminiholding.it) - **PEC:** [riminiholding@legalmail.it](mailto:riminiholding@legalmail.it)

## AZIONI DA INTRAPRENDERE (PROPOSTA DI REVISIONE STRAORDINARIA)

### NEL DETTAGLIO

Nel "piano operativo di razionalizzazione" del 31/03/2015 del Comune di Rimini, lo svolgimento del servizio farmaceutico era stato ritenuto ammissibile (per il Comune) ma, anche a fronte della precisa regolamentazione del settore in oggetto da tempo esistente (con prezzi dei farmaci stabiliti da autorità statali, ad esempio), non più di fondamentale ed imprescindibile importanza per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali da parte del Comune stesso; pertanto, anche a fronte della potenziale appetibilità da parte del mercato (sia pure calante, a fronte dei numerosi ripetuti interventi normativi di liberalizzazione del settore farmaceutico susseguitisi negli ultimi anni e della crisi economica nei vari settori imprenditoriali, che ha conseguentemente coinvolto anche quello farmaceutico), si era ritenuto opportuno tentare di privatizzare ulteriormente la società, attraverso la vendita della partecipazione, mediante asta pubblica da aggiudicare sulla base del prezzo (di acquisto della partecipazione) più alto.

Tuttavia, nel convincimento (dell'epoca) che la cessione integrale della partecipazione detenuta (25%) implicasse la perdita, in capo al Comune di Rimini, del c.d. "diritto di prelazione" (alias "facoltà di istituire e gestire") sulla metà (in base al principio di alternanza tra pubblico e privato) delle nuove istituende farmacie all'interno del Comune di Rimini e di affidarne la gestione alla società, dietro incasso di apposito corrispettivo da parte della stessa e nel rispetto del "contratto di cessione azioni" del 1999<sup>11</sup>, tale privatizzazione era stata limitata ad una parte predominante (20%) della partecipazione, ma non integrale.

In base alle disposizioni del contratto di mutuo attualmente vigente tra Rimini Holding s.p.a. e la banca mutuante Monte dei Paschi di Siena s.p.a., l'incasso eventualmente realizzato con la vendita (all'epoca stimato in circa 3,5 milioni di euro) avrebbe dovuto essere impiegato da Rimini Holding s.p.a. per l'estinzione parziale del finanziamento stesso (mutuo originario - del 27/06/2013 - di € 9,3 milioni, da rimborsare entro il 30/06/2023 con rate semestrali costanti di importo variabile - in funzione del tasso euribor).

Nel mese di marzo 2016 Rimini Holding s.p.a., previa individuazione, con l'ausilio di apposita consulenza affidata con procedura ad evidenza pubblica, del valore di mercato dell'intera partecipazione detenuta (peraltro risultato pari ad € 2.771.000,00 e quindi inferiore di circa € 1.789.000,00 al relativo valore di carico, nel bilancio di Holding, di € 4.560.000,00 - tanto da richiederne la svalutazione nel bilancio dell'esercizio 2015 della stessa Holding) e della quota del 20% (€ 2.217.000,00), ha bandito apposita asta pubblica per l'individuazione dell'auspicato compratore della partecipazione del 20%, asta che per ora è andata deserta.

Alla luce delle nuove valutazioni e degli approfondimenti recentemente condotti sulla materia, che hanno chiarito che potrà essere venduta la totalità delle azioni possedute (25%) da Rimini Holding, con il mantenimento, in capo al Comune di Rimini ("concedente" il servizio), del "diritto di prelazione" sulle nuove future istituende farmacie comunali - diritto che è fonte di possibili introiti per il Comune stesso - sulla base di quanto qui previsto e senza necessità di ulteriori formali approvazioni comunali, la società scrivente propone al Comune di tentare di vendere, entro un anno dalla data odierna, con nuova procedura ad evidenza pubblica da aggiudicare sulla base del prezzo (di acquisto della partecipazione) più alto (partendo da un prezzo a base d'asta pari a quello stimato dal perito nel 2016, ridotto del 15% e quindi pari ad € 2.355.000,00), l'intero pacchetto azionario posseduto. Inoltre, anche a fronte del fatto che la partecipazione in questione, oltre che non più strategica per l'ente (come già stabilito in passato), non è più nemmeno detenibile (per legge) per le motivazioni sopra indicate, qualora la procedura di vendita risultasse infruttuosa, si attiverà la particolare fattispecie di "diritto di recesso" dalla compagine sociale prevista dall'articolo 24, comma 5, del D.Lgs. 175/2016, con liquidazione del valore della partecipazione in denaro (ai sensi dell'articolo 2437 ter, secondo comma e 2437 quater del codice civile), da parte di Amfa s.p.a., entro un anno dalla data di approvazione del piano da parte del Comune.

L'importo che sarà ricavato della vendita o dalla liquidazione (come previsto contrattualmente, salvo diverso accordo da stabilire tra le due parti contraenti del finanziamento) sarà poi impiegato integralmente da Rimini Holding s.p.a. per ridurre ulteriormente il mutuo acceso con Monte dei Paschi di Siena s.p.a. (importo residuo al 30/06/2017 circa € 3.926.000,00).

### IN SINTESI

Sulla base di quanto qui previsto e senza necessità di ulteriori formali approvazioni comunali, si propone al Comune di Rimini la dismissione, da parte della società scrivente Rimini Holding s.p.a., entro un anno dalla data di approvazione del piano da parte del Comune stesso, dell'intera quota azionaria attualmente detenuta del 25%:

- a) mediante vendita (con asta pubblica, al migliore offerente in termini di prezzo più alto), o, in subordine, caso di fallimento della vendita,
- b) mediante "recesso" dalla compagine sociale (ex articolo 24, comma 5, del D.Lgs. 175/2016) con liquidazione del valore della partecipazione in denaro (ai sensi dell'articolo 2437 ter, secondo comma e 2437 quater del codice civile), da parte di Amfa s.p.a.

Impiego - da parte di Holding - dell'intero incasso della dismissione, salvo diverso accordo tra le parti contraenti del finanziamento, attualmente stimabile in almeno € 2.355.000,00, per l'anticipata estinzione parziale del mutuo acceso con Monte dei Paschi di Siena s.p.a. (importo residuo al 30/06/2017 circa € 3.926.000,00).

Mantenimento, in capo al socio unico Comune di Rimini ("concedente" il servizio), del "diritto di prelazione" sulle nuove future istituende farmacie comunali.

<sup>11</sup> L'articolo 6.3 del vigente "contratto di cessione di azioni" del 02/06/1999 (tra Comune di Rimini - venditore - E.Moss Limited, oggi Alliance Healthcare Italia A.H.I. s.p.a. - acquirente) prevede che, fino al termine di durata del contratto stesso (99 anni decorrenti dall'01/01/1995, quindi scadenti il 31/12/2093), in caso di esercizio del diritto di prelazione sull'istituzione di nuove farmacie comunali, il Comune ne affidi obbligatoriamente la gestione (fino alla medesima data del 31/12/2093) ad Amfa.

## PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLA PROPOSTA DI REVISIONE STRAORDINARIA PREVISTA

### PER L'ORGANISMO PARTECIPATO

Privatizzazione integrale della società, attraverso:

- a) vendita a privati dell'intera residua quota del 25% del relativo capitale, attualmente "pubblica";
- b) recesso dalla società da parte dell'unico socio pubblico attualmente rimasto (Rimini Holding s.p.a.).

### PER IL COMUNE DI RIMINI

Incasso, da parte della propria controllata Rimini Holding s.p.a., di importante somma "una tantum" (indicativamente stimabile in circa €.2.355.000,00), da impiegare prioritariamente per l'estinzione parziale del mutuo acceso dalla controllata Rimini Holding s.p.a. con la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. (importo residuo al 30/06/2017 circa €.3.926.000,00), salvo diverso accordo tra le due parti.

## 3 - AMIR S.P.A.

### Partecipazione pubblica complessiva:

- Totalitaria:  
 Maggioritaria  
 Minoritaria

### Società:

- a controllo pubblico  
 NON a controllo pubblico

### Quota detenuta dal Comune di Rimini:

- Partecipazione diretta:  
 Partecipazione indiretta: 75,30%

### Attività svolta

Realizzazione e amministrazione (custodia e manutenzione) di reti (acquedottistiche e di fognatura) ed impianti (anche di depurazione dei reflui) afferenti i servizi del ciclo idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) nel territorio della parte settentrionale della Provincia di Rimini.

### N. Componenti organi sociali

Data di riferimento	Organo amministrativo		Organo di controllo	
	Consiglio di Amm.ne	Amm.re Unico	Sindaci effettivi	Sindaci supplenti
31/12/2015		1	3	2
31/12/2016		1	3	2

### N. Dipendenti

Data di riferimento	N.
31/12/2015	3
31/12/2016	3

### Fatturato degli esercizi 2013-2016:

2013	2014	2015	2016	Fatturato medio annuo del triennio 2013-2015	Fatturato medio annuo del triennio 2014-2016
€ 2.623.041	€ 2.326.234	€ 2.487.326	€ 2.109.499	€ 2.478.867	€ 2.307.686

### Risultato economico degli esercizi 2011-2016:

2011	2012	2013	2014	2015	2016
€ 312.806	€ 379.580	€ 581.004	€ 462.154	€ 215.962	€ 594.550

## QUALIFICAZIONE DELL'ORGANISMO PARTECIPATO

E' una c.d. "società delle reti" ex art.113, c.13, del D.Lgs.18.08.2000, n.267 ("veste" assunta nel 2003, a seguito della scissione parziale proporzionale a beneficio di Seabo - oggi Hera - s.p.a.), che come tale detiene la proprietà e si occupa della manutenzione e della custodia dei beni funzionali all'erogazione del servizio (di interesse generale, con rilevanza economica, a rete) idrico integrato; conseguentemente svolge una attività ("realizzazione e gestione di beni funzionali ad un servizio di interesse generale", prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera "a", parte finale, del D.Lgs.175/2016) "ammessa".

## ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI REVISIONE STRAORDINARIA PREVISTI DALL'ARTICOLO 24 DEL D.LGS.175/2016

Svolgendo un "servizio di interesse generale" e quindi un'attività "ammessa" dal D.Lgs.175/2016, la società soddisfa il "vincolo di scopo".

La modalità adottata per la gestione del servizio in questione (società interamente pubblica) è sempre stata caratterizzata dall'economicità (ha sempre prodotto utili, che ha sempre accantonato per far fronte agli investimenti che si è impegnata a realizzare) e dall'autosostenibilità finanziaria e pare compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese. Pertanto la società soddisfa anche il "vincolo di motivazione analitica". A fronte della coincidenza dell'attività svolta dalla società con parte (detenzione, custodia e manutenzione dei beni idrici) delle attività svolte da "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a." (che, accanto all'attività di "società delle reti idriche", svolge, però, anche il "servizio di interesse generale" di produzione di acqua potabile all'ingrosso per la Romagna, come meglio indicato nella relativa scheda di seguito riportata), Amir pare assoggettata all'obbligo di *eliminazione delle "partecipazioni doppioni"* stabilito dall'articolo 20, comma 2, lettera "c" del D.Lgs.175/2016, mentre non ricade in nessuna delle altre "ipotesi specifiche" previste dalle altre lettere del medesimo articolo.

Proposta di piano di revisione straordinaria.doc

**Società unipersonale** (con socio unico il Comune di Rimini) - **Cap. soc. €100.700.000,00** (sottoscritto e interamente versato)

**C.C.I.A.A. di Rimini: n. iscrizione al reg. imprese - C.F. - P.IVA 03881450401 - Rea ufficio Rimini n.314710**

**Sede Legale:** C.so d'Augusto, 154 - 47921 Rimini - **Tel.:** 0541/704325 (segreteria) - **fax:** 0541/704452 - **http://** [www.riminiholding.it](http://www.riminiholding.it) - **e.mail:** [info@riminiholding.it](mailto:info@riminiholding.it) - **PEC:** [riminiholding@legalmail.it](mailto:riminiholding@legalmail.it)

## AZIONI DA INTRAPRENDERE (PROPOSTA DI REVISIONE STRAORDINARIA)

### NEL DETTAGLIO

La società detiene un ingente patrimonio acquedottistico collocato nella parte settentrionale della provincia di Rimini ed è stata impegnata nella realizzazione e nel finanziamento di alcuni fondamentali ed imprescindibili (per il Comune di Rimini) investimenti, quali il raddoppio del depuratore di Santa Giustina e la nuova condotta di collettamento dei reflui di Bellaria e Rimini nord al medesimo depuratore.

A fronte della parziale coincidenza delle attività svolte dalla società con quelle svolte da Romagna Acque s.p.a. (si veda di seguito), il "piano operativo di razionalizzazione" del 31/12/2015 del Comune di Rimini prevedeva che detto ente, socio di entrambe le società attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a., proponesse ai soci di "Romagna Acque s.p.a." e di "Amir s.p.a." di realizzare, prima possibile e previa puntuale verifica delle potenziali sinergie ed economicità da essa derivanti, la fusione per incorporazione della seconda nella prima, con contestuale estinzione di Amir e della relativa partecipazione in essa detenuta attraverso Holding ed incremento della partecipazione detenuta dalla medesima Holding nella prima.

Il medesimo "piano operativo di razionalizzazione" prevedeva che, in subordine, nel caso in cui, per qualunque motivo, tale fusione non fosse stata attuata, a fronte della parziale "somiglianza" delle attività (patrimoniali) svolte (amministrazione di beni e reti, rispettivamente idrici e trasportistici) dalle due società e della coincidenza della maggioranza dei rispettivi soci, il Comune di Rimini, socio di maggioranza assoluta di entrambe le società (nel caso di Amir s.p.a. attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a.) proponesse ai soci di "Amir s.p.a." e di "Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini - P.M.R. s.r.l. consortile" di realizzare, prima possibile e previa puntuale verifica delle potenziali sinergie ed economicità da essa derivanti, la fusione per incorporazione della seconda nella prima, con contestuale modifica della natura (da lucrativa a consortile), della denominazione (da individuare, ad esempio "Patrimonio Idrico e Trasportistico Provincia di Rimini - P.I.T.R. s.r.l. consortile") e dello statuto dell'incorporante (Amir), estinzione dell'incorporata (P.M.R.) ed acquisizione, da parte del Comune, di una partecipazione diretta in Amir s.p.a., al posto di quella che l'ente avrebbe di lì a breve detenuto in "P.M.R. s.r.l. consortile" (a seguito della riorganizzazione relativa ad A.M., prevista nel "piano operativo").

Nel luglio 2015 il Comune, attraverso la propria Rimini Holding s.p.a., ha effettivamente chiesto formalmente, alle due società partecipate "Amir s.p.a." e "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a." di avviare il percorso di fusione previsto dal proprio "piano operativo" e da tale richiesta è scaturito un progetto di più ampio respiro e precisamente un progetto di integrazione, in Romagna Acque s.p.a., della proprietà degli assets idrici (non già appartenenti alla società) non solamente della Provincia di Rimini (attualmente in proprietà delle società "Amir s.p.a." e di "S.I.S. s.p.a." - rispettivamente per la parti settentrionale e meridionale della provincia), ma dell'intera Romagna (attualmente di proprietà delle società patrimoniali "Unica Reti s.p.a." - per la Provincia di Forlì-Cesena - "Ravenna Holding s.p.a." - per la Provincia di Ravenna - e "TEAM s.p.a." - per l'area di Faenza e Lugo).

In definitiva il percorso di fusione previsto dal "piano operativo di razionalizzazione" del Comune di Rimini è stato concretamente e positivamente avviato, ma su base molto più ampia (romagnola, non solamente riminese) di quella prefigurata dal piano stesso e quindi con tempi di (eventuale) realizzazione certamente più lunghi di quelli originariamente previsti. Infatti la predisposizione del progetto è passata attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro formato dai tecnici di ciascuna delle sei società potenzialmente coinvolte nel progetto.

Il gruppo, con l'assistenza del consulente "REF Ricerche" (di Milano), ha individuato un progetto di integrazione dei beni idrici romagnoli che, implicando, per il prossimo futuro, una interpretazione "innovativa" delle vigenti regole tariffarie idriche, per essere attuato, richiede una preliminare condivisione (proprio sugli aspetti tariffari idrici futuri) delle competenti autorità di regolazione del settore idrico, sia a livello locale-regionale (Atersir), sia a livello nazionale (A.E.E.G.S.I.), tanto che, da settembre 2016, nel gruppo di lavoro è entrato anche un rappresentante dell'autorità locale (Atersir), alla quale il progetto è stato poi formalmente sottoposto nel febbraio 2017, per una condivisione dello stesso ed una conseguente proposizione all'autorità nazionale (A.E.E.G.S.I.).

La società capofila del progetto (Romagna Acque), in un apposito incontro tenutosi a fine luglio 2017, alla presenza dei rappresentanti dell'autorità locale, ha presentato ed illustrato il progetto ad A.E.E.G.S.I., che, ben comprendendo le importanti finalità sottese al progetto e apprezzando la valorizzazione tariffaria ivi contenuta e le semplificazioni - relativamente al quadro operativo (in coerenza con le vigenti disposizioni di razionalizzazione delle società partecipate previste dal D.Lgs 175/2016) - che si realizzerebbero a seguito del processo di integrazione-accorpamento dei beni idrici romagnoli ipotizzato, ha espresso apprezzamento per lo stesso, riservandosi di valutare con attenzione la proposta pervenuta ed impegnandosi a fornire un orientamento in tempo utile (ragionevolmente fine agosto 2017) per consentire agli enti locali di tenere conto della effettiva fattibilità o meno del progetto nella predisposizione dei propri "piani di revisione straordinaria delle partecipate". Purtroppo ad oggi tale formale orientamento non è ancora pervenuto, anche se è atteso a breve e si confida che sia positivo.

In ogni caso, il lavoro svolto nei mesi scorsi dal gruppo di lavoro ha evidenziato che i beni non inerenti il servizio idrico integrato detenuti dalla varie società locali (nel caso di Amir si tratta di tre palazzine ubicate a Rimini, in via Dario Campana e di alcuni terreni) non potranno confluire in Romagna Acque.

Pertanto, l'integrazione dei beni idrici - se, come auspicato, si realizzerà dovrebbe avvenire mediante una scissione parziale di Amir (così come delle altre società patrimoniali romagnole) a beneficio di Romagna Acque. Con tale operazione Amir (altrettanto dovrebbero fare le altre società romagnole) trasferirà a Romagna Acque solamente l'azienda concernente il ciclo idrico (con il relativo attuale personale dipendente), mentre rimarrà proprietaria dei beni (immobili) non idrici e sarà poi liquidata ed estinta, con restituzione del capitale residuo ai soci, pro quota, al fine di evitare di tenere in vita una società che si occuperebbe di pura ed esclusiva detenzione immobiliare.

Pertanto, confidando in un positivo e tempestivo esito da parte dell'A.E.E.G.S.I., si prevede di operare come sopra indicato, previa predisposizione (da parte delle società coinvolte) ed espressa specifica approvazione (da parte dei comuni soci, e per, essi, da parte dei rispettivi organi di indirizzo politico - consigli comunali/provinciali) dei documenti necessari in tale senso (a titolo esemplificativo, non esaustivo, il "progetto di scissione"), secondo tempi attualmente difficilmente preventivabili con precisione, ma quasi sicuramente maggiori dell'anno di tempo (decorrente dalla data di approvazione del proprio "piano" da parte del Comune e quindi scadente a fine settembre 2018) previsto dal D.Lgs.175/2016 e più verosimilmente ipotizzabili tra giugno 2019 (per la scissione) e marzo 2020 (per la liquidazione dell'Amir residua).

Proposta di piano di revisione straordinaria.doc

**Società unipersonale** (con socio unico il Comune di Rimini) - **Cap. soc. €100.700.000,00** (sottoscritto e interamente versato)  
**C.C.I.A.A. di Rimini: n. iscrizione al reg. imprese - C.F. - P.IVA 03881450401 - Rea ufficio Rimini n.314710**

**Sede Legale:** C.so d'Augusto, 154 - 47921 Rimini - **Tel.:** 0541/704325 (segreteria) - **fax:** 0541/704452 - **http://** [www.riminiholding.it](http://www.riminiholding.it) - **e.mail:** [info@riminiholding.it](mailto:info@riminiholding.it) - **PEC:** [riminiholding@legalmail.it](mailto:riminiholding@legalmail.it)

## IN SINTESI

Previa approvazione da parte delle competenti autorità di regolazione del settore idrico (A.E.E.G.S.I. e Atersir), predisposizione (da parte delle società coinvolte) ed espressa specifica approvazione (da parte dei comuni soci, e per, essi, da parte dei rispettivi organi di indirizzo politico - consiglio comunali/provinciali) degli atti a ciò necessari:

- a) scissione parziale proporzionale di Amir s.p.a. a beneficio di Romagna Acque s.p.a. (con trasferimento ad essa del ramo aziendale "idrico", comprensivo dei n.3 dipendenti attuali), presumibilmente entro il 30 giugno 2019;
- b) successiva liquidazione dell'Amir s.p.a. che residuerà dalla scissione, presumibilmente entro il 31 marzo 2020.

## **PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLA PROPOSTA DI REVISIONE STRAORDINARIA PREVISTA**

### PER I DUE ORGANISMI PARTECIPATI

- 1) prima (con la scissione) forte riduzione del patrimonio, poi (con la liquidazione) estinzione di Amir s.p.a.;
- 2) forte potenziamento del patrimonio idrico di proprietà "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.", con generazione di ingenti risorse con cui finanziare gli importanti investimenti idrici previsti per il prossimi decenni in Romagna.

### PER IL COMUNE DI RIMINI

Dismissione (estinzione) della partecipazione attualmente detenuta (attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a.) in "Amir s.p.a." e presumibile incremento (in misura attualmente difficilmente quantificabile) del valore della partecipazione detenuta (attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a.) in Romagna Acque.

## 4 - AMIR ONORANZE FUNEBRI (O.F.) S.R.L.

### Partecipazione pubblica complessiva:

- Totalitaria:  
 Maggioritaria  
 Minoritaria

### Società:

- a controllo pubblico  
 NON a controllo pubblico

### Quota detenuta dal Comune di Rimini:

- Partecipazione diretta:  
 Partecipazione indiretta: 99,99%<sup>(\*)</sup>

(\*) Il Comune partecipa alla società attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a., che detiene il 99,987% della sub-controllata "Anthea s.r.l.", che, a sua volta, detiene il 100% di "Amir Onoranze Funebri s.r.l."; rappresenta pertanto una partecipazione di terzo livello

### Attività svolta

Servizio di trasporto funebre e gestione, funzionalmente collegata al trasporto funebre, dei servizi di polizia mortuaria e delle attività funebri, consistenti nel disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri, commercio al dettaglio di articoli funerari (cofani e attrezzature varie, lapidi e loro ornamenti, manifesti e stampe).

### N. Componenti organi sociali

Data di riferimento	Organo amministrativo		Organo di controllo	
	Consiglio di Amm.ne	Amm.re Unico	Sindaci effettivi	Sindaci supplenti
31/12/2015	3		3	2
31/12/2016		1	3	2

### N. Dipendenti

Data di riferimento	N.
31/12/2015	15
31/12/2016	15

### Fatturato degli esercizi 2013-2016:

2013	2014	2015	2016	Fatturato medio annuo del triennio 2013-2015	Fatturato medio annuo del triennio 2014-2016
€ 2.488.816	€ 2.435.207	€ 2.723.495	€ 2.315.452	€ 2.549.173	€ 2.491.385

### Risultato economico degli esercizi 2011-2016:

2011	2012	2013	2014	2015	2016
€ 117.783	€ 213.619	€ 61.563	€ 63.627	€ 198.349	€ 132.535

### Sede legale, partita iva, sito internet:

via D. Campana 59 – 47922 RIMINI- P.I. 03790660405 - [www.amirof.it](http://www.amirof.it)

## QUALIFICAZIONE DELL'ORGANISMO PARTECIPATO

La società è stata costituita nel febbraio 2009 dal socio unico "Anthea s.r.l.", mediante conferimento del ramo aziendale relativo all'attività di onoranze funebri fino ad allora esercitata direttamente dalla stessa Anthea s.r.l., in adempimento alle disposizioni del D.L. n.223/2006 (c.d. "decreto Bersani"), che, nella versione all'epoca vigente, prevedevano la dismissione obbligatoria, da parte delle c.d. "società strumentali", come Anthea, delle attività "non strumentali" (come le onoranze funebri), anche mediante conferimento delle stesse ad altra società (conferitaria) e successiva cessione (da parte della società strumentale conferente) della partecipazione così ottenuta in tale nuova società conferitaria. Successivamente la medesima norma è stata modificata in senso "estensivo" e l'originario obbligo di cessione di tali partecipazioni societarie è stato soppresso, per cui Anthea, anche a fronte della "rilevanza pubblica" delle attività funebri svolte, spiegata di seguito, non ha più proceduto alla vendita a terzi della partecipazione detenuta in "Amir Onoranze Funebri s.r.l.", originariamente prevista.

La società esercita un'attività, che, in generale (con l'eccezione di quanto di seguito indicato) è tipicamente commerciale, in un mercato (quello funebre locale), caratterizzato da:

- forte e crescente competizione di operatori privati - peraltro in aumento negli ultimi anni, a fronte di sostanziale stabilità della domanda - spesso privi delle risorse e delle dotazioni minime necessarie ad assicurare un servizio a regola d'arte (anche a fronte del tentativo di mantenere i livelli di redditività passati), con frequente ricorso a soluzioni estemporanee, talvolta a danno della qualità del servizio;
- pratiche di acquisizione dei servizi talvolta scorrette;
- "acquirenti" del servizio funerario (i cosiddetti "dolenti") da tutelare, in quanto, a causa della particolare fragilità emotiva che li affligge nel momento dell'acquisto, spesso non riescono a porre in essere un adeguato confronto tra le possibili offerte del mercato.

Il vigente "regolamento comunale per le attività funebri, necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria" (articolo 6, punto 1) classifica però come "servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati dalla legge" e specificati nel

Proposta di piano di revisione straordinaria.doc

**Società unipersonale** (con socio unico il Comune di Rimini) - **Cap. soc. €100.700.000,00** (sottoscritto e interamente versato)  
**C.C.I.A.A. di Rimini: n. iscrizione al reg. imprese - C.F. - P.IVA 03881450401 - Rea ufficio Rimini n.314710**

**Sede Legale:** C.so d'Augusto, 154 - 47921 Rimini - **Tel.:** 0541/704325 (segreteria) - **fax:** 0541/704452 - **http://** [www.riminiholding.it](http://www.riminiholding.it) - **e.mail:** [info@riminiholding.it](mailto:info@riminiholding.it) - **PEC:** [riminiholding@legalmail.it](mailto:riminiholding@legalmail.it)

regolamento stesso, ponendoli a carico del Comune, che deve provvedervi direttamente o per mezzo di terzi in base alle modalità di gestione del servizio (art.6, punto 8) e da erogare in modo gratuito, i servizi funebri (trasferimento di salma, inumazione, esumazione ordinaria decennale) a favore di persone indigenti, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

## ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI REVISIONE STRAORDINARIA PREVISTI DALL'ARTICOLO 24 DEL D.LGS.175/2016

La società, svolgendo attività miste (sia "commerciali", sia "di interesse generale"), in parte (quelle commerciali) vietate e non rientranti in nessuna delle categorie di attività "ammesse" dall'articolo 4 del D.Lgs.175/2016, potrebbe essere soggetta all'obbligo di revisione straordinaria previsto dagli articoli 24, comma 1, e 20, comma 2, lettera "a", del D.Lgs.175/2016 (*"obbligo di dismissione delle partecipazioni in società vietate"*).

Relativamente alla verifica del rispetto degli altri requisiti necessari per il mantenimento della partecipazione (*"oneri di motivazione analitica"* e *"ipotesi specifiche"*), si segnala che:

- a) la modalità gestionale (delle attività svolte) finora adottata (la società interamente pubblica) è sempre stata caratterizzata dall'economicità (la società ha sempre chiuso con un utile, che ha quasi sempre accantonato a riserva) e dalla sostenibilità finanziaria. Inoltre modalità di gestionali alternative, quali, ad esempio, la gestione da parte di terzi, da individuare con gara (la gestione diretta, infatti, non sarebbe ipotizzabile, a fronte dell'attuale mancanza di personale quantitativamente e qualitativamente adeguato allo svolgimento di tali attività e servizi e dell'impossibilità - attuale, ma anche prospettica - di assumere tale personale, a causa dei vincoli imposti dalle vigenti norme di legge<sup>12</sup> alla capacità assunzionale, ma anche e soprattutto alla spesa del personale degli enti locali) sarebbero difficilmente conciliabili (se non, addirittura, incompatibili) con il perseguimento dei fini "pubblici" sopra indicati; la modalità gestionale adottata pare inoltre compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese; conseguentemente la società rispetta gli *"oneri di motivazione analitica"*;
- b) la società non ricade in nessuna delle altre "ipotesi specifiche" (ulteriori e diverse da quella della "lettera a") previste dall'articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016.

## AZIONI DA INTRAPRENDERE (PROPOSTA DI REVISIONE STRAORDINARIA)

### NEL DETTAGLIO

A fronte del fatto che la società, accanto ad attività commerciali (onoranze funebri - vietate), svolge una vera e propria funzione sociale, di interesse generale, fondamentale ed imprescindibile, che solo un soggetto pubblico può svolgere (consentita), in quanto:

- a) regola ed influenza positivamente il mercato funebre locale, inducendo i concorrenti privati ad una maggiore osservanza delle regole, promuovendo e diffondendo la qualità del servizio (Amir O.F. è l'unica azienda sul territorio della Provincia di Rimini ed una delle pochissime aziende funebri italiane in possesso della doppia certificazione ISO 9001 e 18001) e la sensibilità nei confronti degli utenti e calmierando anche i prezzi dei servizi stessi;
- b) "surroga" il Comune nell'organizzazione (obbligatoria in base alle disposizioni della L.R.E.R.19/2004 e del vigente "regolamento comunale per le attività funebri, necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria" - articolo 6, punto 8) dei servizi funebri per gli indigenti (che il Comune dovrebbe altrimenti garantire con una propria struttura interna, o comunque con oneri a proprio carico),

la società scrivente propone al Comune di Rimini di mantenere la partecipazione indirettamente attualmente detenuta.

Tale scelta, per quanto puntualmente formalmente incompatibile con il dettato normativo, pare però coerente con i fini ("prevalenti" rispetto al puntuale e formale rispetto della norma) della *"efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche"* e della *"razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica"* che, secondo le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs.175/2016, devono guidare ed orientare i soggetti pubblici nella concreta applicazione delle norme del medesimo decreto (tra le quali anche quella che impone la ricognizione e la predisposizione del "piano di revisione straordinaria" e, quindi, della presente "proposta di piano"), come già indicato all'inizio del presente documento, nel paragrafo "criteri di redazione della proposta di piano di revisione straordinaria".

### IN SINTESI

Si propone al Comune di Rimini il mantenimento, attraverso la società scrivente Rimini Holding s.p.a., controllata dal Comune, e la sub-controllata (da questa) Anthea s.r.l., della partecipazione attualmente posseduta.

## PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLA PROPOSTA DI REVISIONE STRAORDINARIA PREVISTA

### PER L'ORGANISMO PARTECIPATO

Nessuna

### PER IL COMUNE DI RIMINI

Nessuna

<sup>12</sup> Si vedano, ad esempio, le disposizioni dell'articolo 1, c.557 e seguenti, della L.27.12.2006, n.296 (c.d. "legge finanziaria per l'anno 2007")

## 5 - ANTHEA S.R.L.

### Partecipazione pubblica complessiva:

- Totalitaria:  
 Maggioritaria  
 Minoritaria

### Società:

- a controllo pubblico  
 NON a controllo pubblico

### Quota detenuta dal Comune di Rimini:

- Partecipazione diretta:  
 Partecipazione indiretta: 99,99%

### Attività svolta

A favore degli enti pubblici soci (direttamente o indirettamente) o affidanti:

1) manutenzione di:

- 1.a) strade comunali;  
 1.b) impianti di pubblica illuminazione;  
 1.c) verde pubblico comunale;  
 1.d) fabbricati comunali;  
 1.e) immobili cimiteriali;  
 1.f) automezzi comunali;

2) servizi:

- 2.a) di lotta antiparassitaria;  
 2.b) energetici.

### N. Componenti organi sociali

Data di riferimento	Organo amministrativo		Organo di controllo	
	Consiglio di Amm.ne	Amm.re Unico	Sindaci effettivi	Sindaci supplenti
31/12/2015		1	3	2
31/12/2016		1	3	2

### N. Dipendenti

Data di riferimento	N.
31/12/2015	90
31/12/2016	91

### Fatturato degli esercizi 2013-2016:

2013	2014	2015	2016	Fatturato medio annuo del triennio 2013-2015	Fatturato medio annuo del triennio 2014-2016
€ 18.585.228	€ 18.559.922	€ 19.547.303	€ 21.496.029	€ 18.897.484	€ 19.867.751

### Risultato economico degli esercizi 2011-2016:

2011	2012	2013	2014	2015	2016
€ 425.860	€ 378.310	€ 340.197	€ 332.843	€ 744.275	€ 281.498

### Sede legale, partita iva, sito internet:

via della Lontra 30 - 47923 RIMINI - P.I. 03730240409 - [www.anthearimini.it](http://www.anthearimini.it)

## QUALIFICAZIONE DELL'ORGANISMO PARTECIPATO

Prima con D.C.C. n.112 dell'11/12/2008 (per i primi affidati) e poi con D.C.C. n.51 del 06/05/2010 (per quelli affidati successivamente), il Comune di Rimini, nell'affidare alla società lo svolgimento, in house providing, dei servizi indicati, li ha espressamente qualificati come "servizi strumentali" (tale qualificazione è stata confermata anche con la successiva D.C.C. n.112 del 19/12/2013, avente ad oggetto "ricognizione sullo stato di affidamento dei servizi pubblici locali e dei servizi strumentali nel Comune di Rimini"); pertanto si tratta di una c.d. "società strumentale in house", che svolge attività ("attività strumentale", ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera "d") ammessa.

## ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI REVISIONE STRAORDINARIA PREVISTI DALL'ARTICOLO 24 DEL D.LGS.175/2016

La società soddisfa il "vincolo di scopo", in quanto le attività e i servizi svolti sono resi direttamente ai tre comuni soci-committenti, ma, nella loro quasi totalità, indirettamente, sono fruiti dai relativi cittadini e sono fondamentali per garantire la loro "normale" vita quotidiana e paiono quindi coerenti con gli scopi istituzionali dei medesimi Comuni soci (in particolare, ma non solo, con quelli relativi alla cura "dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio", già evidenziati nelle premesse del presente piano), oltre che "ammessi".

Pur potendo acquisire periodicamente sul mercato (con procedure ad evidenza pubblica) tali servizi, già nel 2008 il Comune di Rimini (ed altrettanto fecero gli altri due comuni soci di Bellaria-Igea Marina e di Santarcangelo di Romagna) decise di acquistare da Hera s.p.a. (unitamente ai suddetti due Comuni) l'intera partecipazione societaria in questione, per ritornare,

Proposta di piano di revisione straordinaria.doc

**Società unipersonale** (con socio unico il Comune di Rimini) - **Cap. soc. €100.700.000,00** (sottoscritto e interamente versato)  
**C.C.I.A.A. di Rimini: n. iscrizione al reg. imprese - C.F. - P.IVA 03881450401 - Rea ufficio Rimini n.314710**

**Sede Legale:** C.so d'Augusto, 154 - 47921 Rimini - **Tel.:** 0541/704325 (segreteria) - **fax:** 0541/704452 - **http://** [www.riminiholding.it](http://www.riminiholding.it) - **e.mail:** [info@riminiholding.it](mailto:info@riminiholding.it) - **PEC:** [riminiholding@legalmail.it](mailto:riminiholding@legalmail.it)

attraverso essa, ad una modalità gestionale (di detti servizi strumentali, all'epoca definiti "minori" rispetto a quelli "primari" "idrico integrato" e "dei rifiuti", ma ugualmente particolarmente importanti per l'immagine della città e dell'amministrazione, anche sotto il profilo turistico e fortemente incidenti sulla qualità di vita quotidiana dei propri cittadini) maggiormente controllabile e flessibile, rispetto alla gestione esternalizzata svolta tra il 2003 e il 2008 attraverso la partecipata (in misura minoritaria) Hera s.p.a. ed anche rispetto alla alternativa possibile gestione da parte di terzi, da individuare con gara (la gestione diretta non sarebbe ipotizzabile, a fronte dell'attuale mancanza di personale quantitativamente e qualitativamente adeguato allo svolgimento di tali attività e servizi e dell'impossibilità - attuale, ma anche prospettiva - di assumere tale personale, a causa dei vincoli imposti dalle vigenti norme di legge<sup>13</sup> alla capacità assunzionale, ma anche e soprattutto alla spesa del personale degli enti locali); l'esperienza di questi ultimi 9 anni (2009-2017) ha confermato (soprattutto in termini di rapidità e flessibilità di intervento manutentivo sui beni comunali) la validità della scelta operata e l'attualità delle relative motivazioni.

La modalità gestionale adottata è sempre stata caratterizzata dalla piena economicità (la società ha sempre prodotto utili, che negli ultimi anni ha anche distribuito ai soci per la quasi totalità del relativo importo) ed auto-sostenibilità finanziaria, nonostante le progressive riduzioni di corrispettivo operate nel tempo dai Comuni soci-committenti (in particolare da quello di Rimini), spesso a parità di livello di servizi erogati dalla società e pare inoltre compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese.

La società, peraltro, non ricade in nessuna delle c.d. "ipotesi specifiche".

Pertanto la società non pare essere assoggettata a nessuno degli obblighi di revisione straordinaria previsti dall'articolo 24 del D.Lgs.175/2016.

## AZIONI DA INTRAPRENDERE (PROPOSTA DI REVISIONE STRAORDINARIA)

### NEL DETTAGLIO

A fronte dell'elevata rilevanza delle attività strumentali svolte dalla società a favore del Comune, si propone il mantenimento, da parte del Comune (attraverso Rimini Holding s.p.a.), della partecipazione attualmente posseduta.

### IN SINTESI

Si propone il mantenimento, attraverso la società scrivente Rimini Holding s.p.a., controllata dal Comune, della partecipazione attualmente posseduta.

## PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLA PROPOSTA DI REVISIONE STRAORDINARIA PREVISTA

### PER L'ORGANISMO PARTECIPATO

Nessuna

### PER IL COMUNE DI RIMINI

Nessuna

---

<sup>13</sup> Si vedano, ad esempio, le disposizioni dell'articolo 1, c.557 e seguenti, della L.27.12.2006, n.296 (c.d. "legge finanziaria per l'anno 2007")

## 6 - CENTRO AGRO ALIMENTARE RIMINESE - C.A.A.R. S.P.A. CONSORTILE

### Partecipazione pubblica complessiva:

- Totalitaria  
 Maggioritaria  
 Minoritaria

### Società:

- a controllo pubblico  
 NON a controllo pubblico

### Quota detenuta dal Comune di Rimini:

- Partecipazione diretta:  
 Partecipazione indiretta: 59,31%

### Attività svolta

- Costruzione (avvenuta negli anni passati) del "centro agro-alimentare di Rimini", ovvero della struttura che ospita quotidianamente il mercato agroalimentare all'ingrosso di Rimini;
- gestione del centro agro-alimentare riminese, attraverso la locazione di spazi commerciali alle imprese che operano stabilmente presso il centro stesso e la fornitura, alle medesime, di numerosissimi servizi [portineria, pesa pubblica, vigilanza armata notturna, pulizie di gallerie e piazzali, gestione delle aree verdi, sgombero della neve, manutenzioni, illuminazione delle zone comuni (viabilità, parcheggi, gallerie), facchinaggio, sicurezza passiva (telecamere a circuito chiuso), assistenza logistica e vigilanza interna, assistenza tecnica e sicurezza sul lavoro, assistenza controllo qualità (bollo CE, sistemi di qualità, certificazioni), assistenza informatica e tecnologica, area ecologica per raccolta differenziata dei rifiuti, servizio postale (ricevimento e smistamento posta a firma), statistiche di mercato (listini prezzi e quantità mercato ortofrutticolo), sala riunioni attrezzata (audiovisivi)].

### N. Componenti organi sociali

Data di riferimento	Organo amministrativo		Organo di controllo	
	Consiglio di Amm.ne	Amm.re Unico	Sindaci effettivi	Sindaci supplenti
31/12/2015	3		3	2
31/12/2016	3		3	2

### N. Dipendenti

Data di riferimento	N.
31/12/2015	7
31/12/2016	6

### Fatturato degli esercizi 2013-2016:

2013	2014	2015	2016	Fatturato medio annuo del triennio 2013-2015	Fatturato medio annuo del triennio 2014-2016
€ 2.745.941	€ 2.631.251	€ 2.575.202	€ 2.748.105	€ 2.650.798	€ 2.651.519

### Risultato economico degli esercizi 2011-2016:

2011	2012	2013	2014	2015	2016
-€ 337.233	-€ 94.056	-€ 37.736	-€ 125.109	-€ 149.774	€ 38.241

### Sede legale, partita iva, sito internet:

via Emilia Vecchia, 75 - 47922 RIMINI - P.I. 02029410400 - [www.caar.it](http://www.caar.it)

## QUALIFICAZIONE DELL'ORGANISMO PARTECIPATO

La L.R.E.R.19.01.1998, n.1, che disciplina la gestione dei mercati ortofrutticoli all'ingrosso, affidando l'iniziativa della relativa istituzione alle città metropolitane, ai Comuni e alla società per azioni consortili a maggioranza pubblica (art.5, c.1), qualifica tale attività come "servizio pubblico locale" (art.1), stabilendo anche (art.6, c.2) che "gli enti istitutori possono provvedere alla gestione unitaria dei centri agro-alimentari a mezzo di società per azioni e di società consortili per azioni".

In attuazione di tale legge, la società ha realizzato (peraltro con onere finanziato per circa il 40% dallo stato, attraverso contributi previsti dalla L.28.02.1986, n.41) e ora (dal 2002) gestisce il mercato ortofrutticolo all'ingrosso di Rimini, presso il quale operano quotidianamente, con presenza stabile, complessivamente, circa 150 imprese (circa 130 "offerenti" del settore ortofrutticolo, 5 del settore ittico ed altre imprese di altri settori, quali, ad esempio, la logistica), che occupano circa 650 persone e circa 300 ulteriori imprese "acquirenti" (grossisti e dettaglianti dell'ortofrutta), dei quali oltre l'85% appartenenti alla provincia di Rimini.

Con tale attività, quindi, la società contribuisce certamente in modo significativo allo sviluppo economico della popolazione locale (non solo del Comune, ma dell'intera Provincia di Rimini), che, come già detto in premessa, costituisce una parte importante dei fini istituzionali del Comune.

Tale attività, peraltro, non essendo "profittabile", né attualmente (a causa degli ingenti ammortamenti del costo della struttura e degli importanti oneri finanziari connessi al mutuo contratto per la realizzazione della stessa, ora progressivamente calanti, la società fino al 2015 ha chiuso i propri bilanci quasi sempre in perdita<sup>14</sup>), né, presumibilmente in futuro, quando, una volta

<sup>14</sup> Il risultato di esercizio è stato positivo solamente nell'anno 2016.

completato il rimborso del mutuo già indicato, potrà ragionevolmente autosostenersi<sup>15</sup>, ma senza generare profitti tali da renderla appetibile per i privati (aspetto confermato dalla considerazione che quasi tutti i centri agro-alimentari italiani sono a capitale prevalentemente pubblico), ragionevolmente non sarebbe svolta da soggetti privati, senza l'intervento pubblico. Conseguentemente, le attività svolte dalla società paiono costituire, per il Comune, "servizi di interesse generale" (privi di rilevanza economica e soprattutto non a rete), come tali "ammesse".

## ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI REVISIONE STRAORDINARIA PREVISTI DALL'ARTICOLO 24 DEL D.LGS.175/2016

Gestendo (per quanto sopra esposto) un "servizio di interesse generale", la società soddisfa il "vincolo di scopo".

A causa degli ingenti ammortamenti del costo della struttura e degli importanti oneri finanziari connessi al mutuo contratto per la realizzazione della stessa, ora progressivamente calanti, la società fino al 2015 ha chiuso i propri bilanci quasi sempre in perdita, quindi senza il requisito della "economicità", mentre nel 2016 ha conseguito un contenuto utile. A questo proposito va rilevato che, quando anche per eventuali ulteriori perdite future, le perdite complessivamente accumulate superassero il terzo del capitale sociale, imponendone necessariamente la riduzione ex articolo 2446 c.c., dato che l'importo del capitale sociale attuale (€ 11.798.463) è di gran lunga superiore a quello minimo previsto obbligatoriamente per le s.p.a. dal codice civile (attualmente pari a soli € 50.000), non occorrerebbe necessariamente che i soci ricapitalizzassero la società.

Al contrario, proprio per il fatto che la suddetta "non economicità" derivava da ingenti oneri non finanziari (ammortamenti), la società ha sempre avuto una piena e buona sostenibilità finanziaria (capacità di far fronte alle proprie uscite monetarie con le proprie entrate monetarie), tanto che la società scrivente, nel proprio "bilancio di previsione" per gli anni 2017 - 2019, ha proposto una riduzione del capitale sociale con parziale restituzione ai soci (previa riduzione delle perdite pregresse). Trattandosi, come sopra già esposto, di attività costituenti un "servizio di interesse generale", tra le modalità di gestione alternative (alla società pubblica), può essere presa in considerazione solamente la gestione diretta (non anche la gestione da parte di terzi privati, non praticabile), che però non sarebbe concretamente realizzabile, a fronte dell'attuale mancanza di personale quantitativamente e qualitativamente adeguato allo svolgimento di tali attività e servizi, ma soprattutto dell'impossibilità - attuale, ma anche prospettiva - di assumere tale personale, a causa dei vincoli imposti dalle vigenti norme di legge<sup>16</sup> alla capacità assunzionale, ma anche e soprattutto alla spesa del personale degli enti locali. Peraltro, anche in caso di possibile ipotetica modalità di gestione alternativa e di ipotetica scissione tra la proprietà dell'immobile destinato a centro agro-alimentare e la relativa gestione, rimarrebbe, comunque, il problema (ragionevolmente senza soluzione, a fronte della scarsa appetibilità dell'immobile) di collocare altrove (fuori dalla società) la proprietà dell'immobile.

La modalità gestionale adottata per l'erogazione del servizio in questione (società mista) pare inoltre compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese. Pertanto la società soddisfa anche il "vincolo di motivazione analitica".

Infine la società non ricade in nessuna delle "ipotesi specifiche" previste dall'articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016 (infatti, svolgendo un "servizio di interesse generale" non è "colpita" dall'obbligo di dismissione delle "società reiteratamente in perdita" della lettera "e").

## AZIONI DA INTRAPRENDERE (PROPOSTA DI REVISIONE STRAORDINARIA)

### NEL DETTAGLIO

A fronte della rilevanza (per l'economia locale) del "servizio di interesse generale" svolto dalla società, si propone che la partecipazione in essa attualmente detenuta (attraverso la società scrivente "Rimini Holding s.p.a.", controllata dal Comune) venga mantenuta.

### IN SINTESI

Si propone il mantenimento (attraverso la scrivente società "Rimini Holding s.p.a.", controllata dal Comune) della partecipazione attualmente posseduta.

## PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLA PROPOSTA DI REVISIONE STRAORDINARIA PREVISTA

### PER L'ORGANISMO PARTECIPATO

Nessuna

### PER IL COMUNE DI RIMINI

Nessuna

<sup>15</sup> In realtà la società possiede liquidità grazie ad un buon autofinanziamento aziendale ed i risultati economici negativi derivano unicamente dalle motivazioni espresse sopra (importanti ammortamenti ed oneri finanziari).

<sup>16</sup> Si vedano, ad esempio, le disposizioni dell'articolo 1, c.557 e seguenti, della L.27.12.2006, n.296 (c.d. "legge finanziaria per l'anno 2007").

## 7 - RIMINI CONGRESSI S.R.L.

### Partecipazione pubblica complessiva:

- Totalitaria:  
 Maggioritaria  
 Minoritaria

### Società:

- a controllo pubblico  
 NON a controllo pubblico

### Quota detenuta dal Comune di Rimini:

- Partecipazione diretta:  
 Partecipazione indiretta: 38,43% (\*)

(\*) quella qui indicata era la quota di partecipazione detenuta alla data del 23/09/2016, mentre quella odierna è del 35,58%.

### Attività svolta

Holding "pura" di partecipazioni e di coordinamento dei tre soci pubblici (Comune, Provincia e C.C.I.A.A. di Rimini) nei settori fieristico e congressuale

### N. Componenti organi sociali

Data di riferimento	Organo amministrativo		Organo di controllo	
	Consiglio di Amm.ne	Amm.re Unico	Sindaci effettivi	Sindaci supplenti
31/12/2015		1	3	2
31/12/2016		1	3	2

### N. dipendenti

Data di riferimento	della società	del gruppo
31/12/2015	0	346
31/12/2016	0	373

### Fatturato degli esercizi 2013-2016:

Dati da bilancio	2013	2014	2015	2016	Fatturato medio annuo del triennio 2013-2015	Fatturato medio annuo del triennio 2014-2016
d'esercizio	€ 739	€ 189	€ 4	€ 43	€ 311	€ 79
consolidato	€ 63.667.732	€ 68.025.733	€ 75.464.856	€ 91.505.580	€ 69.052.774	€ 78.332.056

### Risultato economico degli esercizi 2011-2016:

Dati da bilancio	2011	2012	2013	2014	2015	2016
d'esercizio	-€ 1.701.533	-€ 1.311.583	-€ 4.745.286	€ 4.087.711	€ 751.200	€ 5.712.935
consolidato	-€ 6.380.505	-€ 4.196.715	-€ 3.679.366	€ 1.347.836	€ 1.228.740	€ 5.041.418

### Sede legale, partita iva, sito internet:

Corso d'Augusto 231 - 47921 RIMINI - P.I. 03599070400 - La società non dispone di sito internet.

## QUALIFICAZIONE DELL'ORGANISMO PARTECIPATO

La società (per brevità nel prosieguo "RC") partecipata (originariamente in misura egualitaria - 1/3) da ciascuno dei tre soci pubblici Comune (attraverso la società scrivente, controllata da detto ente, Rimini Holding s.p.a.), Provincia e C.C.I.A.A. della Romagna, è la loro holding ("pura") di partecipazioni che svolge, per conto ed a favore dei propri tre soci pubblici, la gestione, coordinata ed unitaria, delle loro partecipazioni nei due settori fieristico (alla data del 23/09/2016 con il 70,40% del capitale sociale di "Rimini Fiera s.p.a.", per brevità "RF" - ora "I.E.G. - Italian Exhibition Group - s.p.a.") e congressuale (alla data del 23/09/2016 con il 69,89% del capitale sociale della "Società del Palazzo dei Congressi s.p.a.", per brevità "ScP") e le funzioni di indirizzo strategico e di controllo delle stesse e l'esercizio, presso di esse, dei diritti di socio. Pertanto la società svolge "attività strumentali", previste all'articolo 4, comma 2, lettera "d", del D.Lgs.175/2016 e quindi "ammesse".

Proposta di piano di revisione straordinaria.doc

**Società unipersonale** (con socio unico il Comune di Rimini) - **Cap. soc. €100.700.000,00** (sottoscritto e interamente versato)

**C.C.I.A.A. di Rimini: n. iscrizione al reg. imprese - C.F. - P.IVA 03881450401 - Rea ufficio Rimini n.314710**

**Sede Legale:** C.so d'Augusto, 154 - 47921 Rimini - **Tel.:** 0541/704325 (segreteria) - **fax:** 0541/704452 - **http://** [www.riminiholding.it](http://www.riminiholding.it) - **e.mail:** [info@riminiholding.it](mailto:info@riminiholding.it) - **PEC:** [riminiholding@legalmail.it](mailto:riminiholding@legalmail.it)

## ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI REVISIONE STRAORDINARIA PREVISTI DALL'ARTICOLO 24 DEL D.LGS.175/2016

A fronte del percorso di privatizzazione dei settori fieristico-congressuale avviato congiuntamente dai tre soci pubblici sopra indicati, attraverso la società, nell'estate 2014 (il Comune con D.C.C. n.89 del 24/07/2014) e all'epoca in corso di "individuazione" [l'advisor "KPMG advisory s.p.a.", individuato, in febbraio 2015, con procedura ad evidenza pubblica svolta dalla società nei mesi precedenti, avrebbe consegnato il proprio studio - che avrebbe indicato le auspicabili effettive possibilità di privatizzazione di una o più delle tre società coinvolte nei due settori (la holding capogruppo RC e le due controllate RF e SdP sopra indicate) in aprile 2015], nel proprio "piano operativo di razionalizzazione" del 31/03/2015, il Comune aveva stabilito che l'attività di coordinamento dei tre soci pubblici in tali settori, svolta fino ad allora dalla società, non era più fondamentale ed imprescindibile per i medesimi e che, a seguito dell'esito dello studio sopra indicato, da aprile 2015, unitamente agli altri due soci pubblici, avrebbe deciso cosa fare della società.

Successivamente, in aprile 2015, l'advisor "KPMG Advisory s.p.a.", ha consegnato alla società e ai tre soci la propria relazione finale (in cui ha ritenuto appetibile per il mercato e quindi "privatizzabile, unicamente "RF", non anche la relativa controllante "RC", né la "consorella" "SdP") e i tre soci pubblici, in giugno 2015, hanno quindi stabilito che il percorso di privatizzazione individuato - che originariamente si era ipotizzato potesse coinvolgere, alternativamente o congiuntamente il settore fieristico e quello congressuale (con vendita anche delle azioni della "S.d.P." e/o delle quote della stessa controllante "RC") - avrebbe riguardato il solo settore fieristico, più appetibile per il mercato (non anche quello congressuale) e sarebbe avvenuto attraverso quotazione delle azioni di "RF" nel c.d. "mercato ristretto" (A.I.M. - alternative investment market).

Dall'estate 2015 ad oggi si è poi verificato un forte sviluppo e consolidamento dell'andamento economico finanziario della controllata RF, che ha portato i tre soci pubblici, anche a fronte della forte e persistente crisi del mercato borsistico verificatasi tra il 2016 e la prima parte del 2017, a posticipare la quotazione in borsa delle azioni di RF (dal previsto 2016 alla primavera 2018), a prevederne la quotazione prima in A.I.M., poi nel più redditizio M.T.A. (mercato telematico azionario, alias mercato azionario principale) oppure direttamente nell'M.T.A. e, nel frattempo, a progettare ed attuare una serie di operazioni societarie ritenute propedeutiche alla ulteriore "crescita" di RF (integrazione con Fiera di Vicenza s.p.a., a seguito della quale la società ha cambiato denominazione, assumendo quella di "I.E.G. s.p.a.") e ad un miglior collocamento in borsa di "I.E.G." stessa (concentrazione di tutte le azioni di I.E.G. originariamente detenute dai tre soci pubblici - nel caso del Comune di Rimini anche attraverso la società scrivente, Rimini Holding s.p.a. - nella RC, attraverso conferimento in natura nel relativo capitale). Sempre nell'ottica di "razionalizzare" la catena di controllo delle due società dei settori fieristico ("I.E.G.") e congressuale ("SdP"), a fine giugno 2017 i tre soci pubblici hanno anche concentrato in RC la proprietà di tutte le azioni della S.d.P. da essi precedentemente direttamente detenute, anche allo scopo di agevolare la futura prevista fusione per incorporazione di tale società nella stessa controllante RC.

Purtroppo, a causa del fatto che tra i soci di S.d.P. compare anche la "consorella I.E.G. (attualmente detentrici di circa il 18% del capitale di S.d.P.), con la prospettata fusione si realizzerebbe una partecipazione "incrociata" tra la controllante RC e la controllata I.E.G. (che acquisirebbe una partecipazione nella controllante). Tale partecipazione, pur non essendo vietata dal codice civile, implicherebbe concreti problemi di gestione della stessa, quali la limitazione del diritto di voto, obbligo di cessione della partecipazione in RC, da parte di I.E.G., entro un anno dalla intervenuta quotazione (cessione peraltro difficilmente realizzabile, proprio a fronte della già evidenziata "non appetibilità" per il mercato delle quote di RC), che potrebbero ostacolare la quotazione in borsa di I.E.G. ed essere invece evitati o più facilmente risolti se la fusione in questione avvenisse dopo la prevista quotazione in borsa di I.E.G., quindi nel 2019-2020.

Pertanto, a seguito delle operazioni sopra sinteticamente esposte e di quelle ipotizzate per il prossimo futuro, RC detiene attualmente:

- la maggioranza (65,07%) del capitale di I.E.G., con previsione di relativa cessione parziale in borsa nella primavera del 2018 - previa predisposizione ed espressa specifica approvazione degli atti a ciò necessari, da parte dei tre soci pubblici e, per essi, dei rispettivi organi di indirizzo politico (consiglio comunali/provinciali);
- la maggioranza (81,39%) del capitale di S.d.P., con previsione della relativa fusione per incorporazione nel 2019-2020, una volta completata la privatizzazione/quotazione in borsa di "I.E.G." - previa predisposizione ed espressa specifica approvazione degli atti a ciò necessari, da parte dei tre soci pubblici e, per essi, dei rispettivi organi di indirizzo politico (consiglio comunali/provinciali).

Venendo più direttamente ai vincoli posti dal D.Lgs.175/2016, la società soddisfa il "vincolo di scopo", svolgendo attività (strumentali) "ammesse", che sono state (e lo sono tuttora) fondamentali ed imprescindibili per la gestione coordinata e congiunta delle partecipazioni dei tre enti pubblici nei due settori fieristico e congressuale (peraltro entrambi "ammessi" dall'articolo 4 del D.Lgs.175/2016, il primo espressamente, dal comma 7, il secondo in quanto la S.d.P. si è occupata della "realizzazione di un'opera pubblica, sulla base di apposito accordo", ai sensi del comma 2, lettera "b"), tra loro sinergici e fortemente "responsabili" dello sviluppo economico della popolazione locale (che, come sopra già detto, costituisce parte fondamentale del "fine istituzionale" del Comune).

Tali attività peraltro, non sono, evidentemente, acquisibili sul mercato, né svolgibili internamente, da uno solo dei tre soci, con la stessa professionalità ed efficacia con cui viene svolta dalla società (che è amministrata da un amministratore unico che è un dottore commercialista locale).

L'economicità e la sostenibilità finanziaria della modalità gestionale scelta (la società holding, condivisa con gli altri due soci pubblici), che in passato (fino al 2013) sono mancate entrambe - in modo fortemente problematico per i tre soci pubblici - a causa della mancanza di dividendi distribuiti dalla controllata I.E.G. (connessa, a sua volta, alla forte e persistente crisi economica generale verificatasi dal 2008 in poi), dal 2014 sono state stabilmente acquisite, anche in ottica prospettica, grazie al superamento di tale crisi e alla ripresa della distribuzione di ingenti dividendi annui dalla controllata I.E.G..

La modalità gestionale adottata per lo svolgimento delle attività in questione (società holding interamente pubblica) pare inoltre compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese.

Pertanto la società pare rispettosa anche dei c.d. "oneri di motivazione analitica" previsti dal D.Lgs.175/2016.

Relativamente alle "ipotesi specifiche" previste dall'articolo 20, comma 2, sulla base di una interpretazione meramente letterale della norma, la società, essendo priva di dipendenti e avendo un fatturato medio annuo del triennio (sia di quello 2013-2015 considerato da M.E.F. e Corte dei Conti, sia di quello del triennio 2014-2016, ultimo disponibile) inferiore ad €.500.000,00,

Proposta di piano di revisione straordinaria.doc

**Società unipersonale** (con socio unico il Comune di Rimini) - **Cap. soc. €.100.700.000,00** (sottoscritto e interamente versato) **C.C.I.A.A. di Rimini: n. iscrizione al reg. imprese - C.F. - P.IVA 03881450401 - Rea ufficio Rimini n.314710**

**Sede Legale:** C.so d'Augusto, 154 - 47921 Rimini - **Tel.:** 0541/704325 (segreteria) - **fax:** 0541/704452 - **http://** [www.riminiholding.it](http://www.riminiholding.it) - **e.mail:** [info@riminiholding.it](mailto:info@riminiholding.it) - **PEC:** [riminiholding@legalmail.it](mailto:riminiholding@legalmail.it)

ricadrebbe nelle ipotesi specifiche di "revisione straordinaria" (*soppressione*) delle c.d. "scatole vuote improduttive" di cui alla lettera "b" e delle "società irrilevanti" di cui alla lettera "d".

In realtà, sulla base di una interpretazione più "sostanziale" della norma ed in considerazione della "ratio" ispiratrice della stessa, finalizzata alla soppressione delle c.d. "scatole vuote improduttive" (dove l'indice di tale caratteristica è stato identificato con l'assenza di dipendenti o comunque con la presenza di un numero di dipendenti inferiore al numero degli amministratori) da un lato e delle "società irrilevanti" (dove l'indice di tale irrilevanza è stato identificato con il conseguimento di un fatturato inferiore ad una soglia minima<sup>17</sup>) dall'altro, tale obbligo non sembra sussistere, in quanto, nella realtà sostanziale dei fatti, la società non ha dipendenti e fatturato "minimi" se considerata autonomamente, ma, al contrario, li possiede ed anzi li supera abbondantemente, entrambi, se, come appare ragionevole, viene considerata nella sua reale funzione di "holding pura", capogruppo di un gruppo societario, che, al contrario, ha 346 dipendenti e un fatturato consolidato (da relativi bilanci consolidati) medio annuo del triennio (sia di quello 2013-2015 considerato da M.E.F. e Corte dei Conti, sia quello del triennio 2014-2016, ultimo disponibile) superiore ai 69 milioni di euro. Conseguentemente la società non è né "vuota" e "improduttiva", né "irrilevante".

La società non pare poi ricadere, nemmeno "formalmente", in nessuna delle altre "ipotesi specifiche" di revisione straordinaria previste dall'articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016.

## AZIONI DA INTRAPRENDERE (PROPOSTA DI REVISIONE STRAORDINARIA)

### NEL DETTAGLIO

A fronte:

- della concreta inappetibilità della società per il mercato, già sancita dall'apposito studio condotto nell'aprile 2015 dall'advisor KPMG Advisory s.p.a.;
- dell'acquisita autosostenibilità economico-finanziaria attuale e prospettica della società;
- dell'importante operazione (di quotazione in borsa di I.E.G. s.p.a.) che la società (previa espressa approvazione da parte dei propri tre soci pubblici e, per essi, dei rispettivi organi di indirizzo politico - consigli comunali/provinciali) dovrebbe attuare nel prossimo futuro;

si propone che la partecipazione attualmente detenuta (attraverso la società scrivente Rimini Holding s.p.a., controllata dal Comune di Rimini) venga mantenuta.

Tale scelta, per quanto puntualmente formalmente incompatibile con il dettato normativo, pare però coerente con i fini ("prevalenti" rispetto al puntuale e formale rispetto della norma) della "efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche" e della "razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica" che, secondo le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs.175/2016, devono guidare ed orientare i soggetti pubblici nella concreta applicazione delle norme del medesimo decreto (tra le quali anche quella che impone la ricognizione e la predisposizione del "piano di revisione straordinaria" e, quindi, della presente "proposta di piano") e soprattutto con riferimento ad una interpretazione "coordinata" e "sostanzialistica" della norma, invece che "meramente letterale e formale", come già indicato all'inizio del presente documento, nel paragrafo "criteri di redazione della proposta di piano di revisione straordinaria".

### IN SINTESI

Si propone attraverso la società scrivente Rimini Holding s.p.a., controllata dal Comune, il mantenimento della partecipazione attualmente posseduta.

## PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLA PROPOSTA DI REVISIONE STRAORDINARIA PREVISTA

### PER L'ORGANISMO PARTECIPATO

Nessuna

### PER IL COMUNE DI RIMINI

Nessuna

<sup>17</sup> Sul concetto di fatturato - in particolare per le società holding - si vedano inoltre le considerazioni già espresse nella presente proposta, nelle "note di lettura dei dati contenuti nelle schede di ciascuna società partecipata", alla lettera "g".

Proposta di piano di revisione straordinaria.doc

**Società unipersonale** (con socio unico il Comune di Rimini) - **Cap. soc. €100.700.000,00** (sottoscritto e interamente versato)

**C.C.I.A.A. di Rimini: n. iscrizione al reg. imprese - C.F. - P.IVA 03881450401 - Rea ufficio Rimini n.314710**

**Sede Legale:** C.so d'Augusto, 154 - 47921 Rimini - **Tel.:** 0541/704325 (segreteria) - **fax:** 0541/704452 - **http://** [www.riminiholding.it](http://www.riminiholding.it) - **e.mail:** [info@riminiholding.it](mailto:info@riminiholding.it) - **PEC:** [riminiholding@legalmail.it](mailto:riminiholding@legalmail.it)

## 8 - RIMINI RESERVATION S.R.L.

### Partecipazione pubblica complessiva:

- Totalitaria  
 Maggioritaria  
 Minoritaria

### Società:

- a controllo pubblico  
 NON a controllo pubblico

### Quota detenuta dal Comune di Rimini:

- Partecipazione diretta:  
 Partecipazione indiretta: 51,00%

### Attività svolta

- gestione dei servizi di informazione e accoglienza turistica (i.a.t.);
- gestione della prenotazione ("reservation") di tutti i servizi connessi alla presenza del turista nel territorio e del pernottamento presso strutture ricettive ubicate nel territorio della Regione Emilia-Romagna.

### N. Componenti organi sociali

Data di riferimento	Organo amministrativo		Organo di controllo	
	Consiglio di Amm.ne	Amm.re Unico	Sindaci effettivi	Sindaci supplenti
31/12/2015	3		3	2
31/12/2016	3		3	2

### N. Dipendenti

Data di riferimento	N.
31/12/2015	10
31/12/2016	10

### Fatturato degli esercizi 2013-2016:

2013	2014	2015	2016	Fatturato medio annuo del triennio 2013-2015	Fatturato medio annuo del triennio 2014-2016
€ 719.125	€ 731.904	€ 1.218.984	€ 1.094.339	€ 890.004	€ 1.015.076

### Risultato economico degli esercizi 2011-2016:

2011	2012	2013	2014	2015	2016
€ 1.168	€ 19.394	€ 25.076	€ 10.069	€ 36.099	-€ 8.534

### Sede legale, partita iva, sito internet:

Parco F. Fellini, n.3 - 47921 RIMINI - P.I. 03617970409 - [www.riminireservation.it](http://www.riminireservation.it)

## QUALIFICAZIONE DELL'ORGANISMO PARTECIPATO

Si tratta di una società mista pubblico (51%) - privata (49%), con un unico socio privato (una società cooperativa che raggruppa oltre 200 imprese alberghiere del territorio provinciale), individuato dal Comune nel 2006, con la c.d. "gara a doppio oggetto" (ovvero avente ad oggetto sia la qualità di socio, sia la gestione operativa del servizio) - a cui il Comune ha affidato, sulla base di apposito contratto, per 12 anni (dall'01/01/2007 fino al 31/12/2018), prorogabili di altri 12 anni (dall'01/01/2019 fino al 31/12/2030), lo svolgimento delle seguenti due attività, rientranti nelle funzioni di "valorizzazione dell'economia turistica del proprio territorio" assegnate al Comune dall'allora vigente L.R.E.R. n.7/1998 (oggi sostituita dalla L.R.E.R. n.4/2016, a supporto delle funzioni regionali in materia turistica:

- l'attività di i.a.t. - resa obbligatoriamente e gratuitamente (quantomeno relativamente all'accoglienza ai turisti), disciplinata dalla L.R.E.R. n.7/1998 (ora dalla L.R.E.R. n.4/2016) e finanziata parzialmente dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Provincia di Rimini (con contributi in riduzione nel tempo, a fronte di costi, invece, crescenti) - che per il Comune di Rimini, nel quale l'attività economica prevalente (per persone impiegate e valori economici) è il turismo, costituisce certamente una attività fondamentale ed imprescindibile per il perseguimento dei propri fini istituzionali e rappresenta certamente un "servizio di interesse generale" (non paiono esserci soggetti privati disposti a sostenere costi per l'erogazione del servizio, a fronte della gratuità con cui lo stesso è reso) e quindi un'attività "ammessa" (articolo 4, comma 2, lettera "a" del D.Lgs.175/2016);
- l'attività di prenotazione di servizi turistici (c.d. "reservation"), disciplinata dalla L.R.E.R. n.7/2003 - che è strettamente sinergica rispetto a quella di i.a.t. e che, con la sua redditività, contribuisce a "coprire" la perdita inevitabilmente generata dall'attività di i.a.t. - che di fatto è una "attività imprenditoriale" (o anche "commerciale" - "a mercato").

Pertanto la società rappresenta lo strumento (c.d. "partnerariato pubblico-privato", rientrante - limitatamente alla sola attività di "i.a.t." - anche nelle previsioni dell'articolo 4, comma 2, lettera "c" del D.Lgs.175/2016) scelto dal Comune per la gestione del servizio pubblico di i.a.t. (e della connessa e sinergica attività commerciale di "reservation"), tra quelli previsti dalla normativa regionale sopra indicata (art.13, comma 5).

Proposta di piano di revisione straordinaria.doc

**Società unipersonale** (con socio unico il Comune di Rimini) - **Cap. soc. €100.700.000,00** (sottoscritto e interamente versato)  
**C.C.I.A.A. di Rimini: n. iscrizione al reg. imprese - C.F. - P.IVA 03881450401 - Rea ufficio Rimini n.314710**

**Sede Legale:** C.so d'Augusto, 154 - 47921 Rimini - **Tel.:** 0541/704325 (segreteria) - **fax:** 0541/704452 - **http://** [www.riminiholding.it](http://www.riminiholding.it) - **e.mail:** [info@riminiholding.it](mailto:info@riminiholding.it) - **PEC:** [riminiholding@legalmail.it](mailto:riminiholding@legalmail.it)

## ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI REVISIONE STRAORDINARIA PREVISTI DALL'ARTICOLO 24 DEL D.LGS.175/2016

La società, svolgendo attività miste [sia "di interesse generale" (i.a.t.), sia "commerciali" ("reservation")] in parte (quelle commerciali) vietate e non rientranti in nessuna delle categorie di attività "ammesse" dall'articolo 4 del D.Lgs.175/2016, non soddisfa integralmente il "vincolo di scopo" ed è quindi soggetta all'obbligo di revisione straordinaria previsto dagli articoli 24, comma 1, e 20, comma 2, lettera "a", del D.Lgs.175/2016 ("obbligo di dismissione delle partecipazioni in società vietate").

La gestione (obbligatoria per legge, in passato ed anche oggi) del "servizio di interesse generale" di "i.a.t.", caratterizzata dal conseguimento di inevitabili "perdite" (passate, attuali ed anche prospettiche, per le motivazioni sopra già indicate, di servizio erogato gratuitamente ai turisti), era stata virtuosamente associata, dal 2006, alla gestione di altre attività ("commerciali"), strettamente sinergiche con lo "i.a.t." e peraltro produttive di "utili", proprio per compensare tali perdite. Così facendo la modalità gestionale (delle attività svolte) finora adottata (con società) è sempre stata caratterizzata dall'economicità (con l'unica eccezione dell'anno 2016) e dalla sostenibilità finanziaria. Al contrario le modalità gestionali alternative - quali, ad esempio, la gestione da parte di terzi, da individuare con gara (la gestione diretta, infatti, non sarebbe verosimilmente ipotizzabile, a fronte dell'attuale mancanza di personale quantitativamente e qualitativamente adeguato allo svolgimento di tali attività e servizi e dell'impossibilità - attuale, ma anche prospettiva - di assumere tale personale, a causa dei vincoli imposti dalle vigenti norme di legge<sup>18</sup> alla capacità assunzionale, ma anche e soprattutto alla spesa del personale degli enti locali) - paiono praticabili, anche se, verosimilmente, più "onerose" e certamente meno economiche per il Comune (che dovrebbe pagare un corrispettivo al gestore terzo, privato, delle attività di i.a.t.), a fronte della non onerosità attuale, o meglio di una onerosità circoscritta al conferimento di capitale sociale iniziale (di complessivi di €.102.000,00) e ai contributi talvolta erogati (€.45.000 nell'anno 2013 ed €.30.000 in ciascuno dei due anni 2014 e 2015, per un "contributo complessivo" di €.105.000,00, equivalente ad contributo medio annuo, dell'ultimo quinquennio 2012-2016, di €.21.000).

La modalità gestionale adottata per lo svolgimento delle attività in questione (società mista a doppio oggetto, con socio privato individuato con gara) pare inoltre compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese.

Tuttavia, non essendo più possibile per l'ente, affiancare al "servizio di interesse generale" (i.a.t.) che dovrà continuare a svolgere per legge, in perdita, altre attività, ad esso strettamente sinergiche e produttive di utili con cui "compensare" tali perdite, generando una complessiva autosostenibilità economica e finanziaria, per rispettare i nuovi obblighi imposti dalla sopravvenuta legge, conciliandoli con il periodo di affidamento iniziale (fino al 31/12/2018) previsto dalla procedura ad evidenza pubblica (gara a doppio oggetto) svolta nel 2006 per l'individuazione del socio privato attuale, il Comune dovrà comunque individuare, entro il 31/12/2018, ed attuare, dall'01/01/2019, una modalità gestionale alternativa (per il servizio di i.a.t.), presumibilmente meno conveniente (dal punto di vista economico ed anche finanziario) di quella attuale, mentre dalla medesima data non dovrà più svolgere (attraverso una società) le attività commerciali di "reservation".

Infine si segnala che la società non ricade in nessuna delle altre "ipotesi specifiche" (ulteriori e diverse da quella della "lettera a").

## AZIONI DA INTRAPRENDERE (PROPOSTA DI REVISIONE STRAORDINARIA)

### NEL DETTAGLIO

A fronte di quanto sopra evidenziato relativamente al non integrale soddisfacimento del "vincolo di scopo", ed in considerazione del fatto che il contratto di servizio attualmente vigente tra Comune (concedente) e società (concessionaria), connesso ad una procedura ad evidenza pubblica, scadrà il prossimo 31/12/2018, l'ente non potrà esercitare la facoltà di rinnovo (per l'ulteriore periodo di 12 anni, dall'01/01/2019 fino al 31/12/2030) dello stesso, ivi prevista, ma dovrà lasciare che tale contratto si interrompa alla prima scadenza del 31/12/2018. Trattandosi, come sopra già spiegato, di una società mista pubblico-privata costituita a seguito dello svolgimento di un c.d. "gara a doppio oggetto" (in cui l'oggetto della gara è stato costituito sia dalla qualifica di socio, sia dalla modalità di svolgimento della duplice attività - i.a.t. e reservation - da affidare unitariamente all'allora costituenda società), non sarà possibile stipulare, tra Comune e società, un nuovo contratto, avente ad oggetto unicamente le attività "ammesse" di "i.a.t." e non più anche quelle di "reservation" e, quand'anche fosse possibile, per i motivi sopra indicati (non economicità della sola attività di i.a.t.), la società non sarebbe comunque più autosufficiente (né economicamente, né finanziariamente) e quindi non avrebbe senso mantenerla in vita solamente per lo svolgimento di tale attività.

Conseguentemente, non potendo più perseguire (a causa della sopravvenuta norma di legge - D.Lgs.175/2016) né modificare (per le motivazioni giuridiche ed economiche sopra esposte) il proprio duplice oggetto sociale originario, si propone la messa in liquidazione della società con decisione da assumere (nell'assemblea dei soci della stessa) - sulla base di quanto previsto dal piano del Comune di Rimini e senza necessità di ulteriori formali approvazioni comunali - entro un anno dalla data di approvazione del piano del Comune<sup>19</sup> (quindi, indicativamente, entro fine settembre 2018), ma avente decorrenza dall'01/01/2019, per rispettare l'affidamento minimo (fino al 31/12/2018) su cui ha contato il socio privato della società, nel 2006, in occasione dell'aggiudicazione della "gara a doppio oggetto" sopra già indicata. In sostanza la società continuerà a svolgere la duplice attività svolta finora fino al 31/12/2018 e dall'01/01/2019 sarà in liquidazione. Entro il 31/12/2018, quindi, il Comune dovrà, parallelamente, individuare una nuova modalità di gestione, dall'01/01/2019, dei servizi di "i.a.t." (che, come detto, dovrà continuare ad erogare), mentre dalla medesima data non svolgerà più (attraverso una società) le attività commerciali di "reservation".

<sup>18</sup> Si vedano, ad esempio, le disposizioni dell'articolo 1, c.557 e seguenti, della L.27.12.2006, n.296 (c.d. "legge finanziaria per l'anno 2007").

<sup>19</sup> Altrimenti si potrebbe correre il rischio che il voto espresso in assemblea dei soci non sia valido, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 24, comma 5, che prevedono che, in caso di mancata adozione dell'atto di ricognizione o di mancata alienazione (della "partecipazione vietata") entro il termine di un anno dalla data di adozione del piano, il socio pubblico non possa esercitare i diritti sociali nei confronti della società.

In occasione della liquidazione il personale dipendente a tempo indeterminato (8 unità) dovrebbe poter "beneficiare" delle specifiche "tutele" previste dalle disposizioni degli articoli 24, comma 9 (che prevede una sorta di "clausola sociale" a carico dell'aggiudicatario della prima eventuale gara per l'affidamento del servizio precedentemente svolto dalla società liquidata, con obbligo a suo carico di assunzione del personale dipendente della stessa, in continuità aziendale ex articolo 2.112 c.c.) e 25 (obbligo per le società a controllo pubblico che abbiano necessità di assunzioni a tempo indeterminato, di attingere da un apposito elenco di personale a tempo indeterminato "eccedente" di altre società a controllo pubblico, tenuto prima dalla regione di appartenenza, poi dalla "Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro") del D.Lgs.175/2016, ragionevolmente solamente a condizione di rispettare le prescrizioni ivi stabilite (tra le quali, presumibilmente, il fatto di dichiarare "eccedente" tutto il personale odierno entro il termine temporale del 30/09/2017, previsto dalla norma, anche se esso risulterà, in realtà, antecedente rispetto a quello di effettiva eccedenza dello stesso, conseguente alla liquidazione; in sostanza si tratterà di dichiarare entro il 30/09/2017 la futura eccedenza, prevista dall'01/01/2019). Tale previsto scenario, quanto meno nelle sue linee essenziali, è già stato comunicato alla società (e al relativo socio privato), anche formalmente, con grande anticipo, nel dicembre 2016.

#### IN SINTESI

Sulla base di quanto qui previsto e senza necessità di ulteriori formali approvazioni comunali, si propone lo scioglimento con messa in liquidazione della società, con decisione da assumere (in seno alla relativa assemblea dei soci) entro fine settembre 2018, ma avente decorrenza dall'01/01/2019 (e presumibile termine entro il 31/12/2019), con contestuale conclusione, al 31/12/2018, del contratto di servizio attualmente vigente.

## **PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLA PROPOSTA DI REVISIONE STRAORDINARIA PREVISTA**

#### PER L'ORGANISMO PARTECIPATO

Scioglimento della società mediante relativa liquidazione, con decorrenza dall'01/01/2019 (e presumibile termine entro il 31/12/2019).

Cessazione del presumibile fabbisogno di contributi pubblici, stimabili in misura annua pari a quella medio-annua dell'ultimo quinquennio (2012-2016), di €.21.000.

#### PER IL COMUNE DI RIMINI

Al termine della liquidazione, riduzione del numero delle società partecipate e cessazione del presumibile contributo pubblico a favore della società, stimabile in misura annua pari a quella medio-annua dell'ultimo quinquennio (2012-2016), di €.21.000. Individuazione ed attuazione, dall'01/01/2019, di una nuova modalità di gestione del servizio di "i.a.t." e dismissione delle attività di "reservation".

## 9 - RIMINITERME S.P.A.

### Partecipazione pubblica complessiva:

- Totalitaria:  
 Maggioritaria  
 Minoritaria

### Società:

- a controllo pubblico  
 NON a controllo pubblico

### Quota detenuta dal Comune di Rimini:

- Partecipazione diretta:  
 Partecipazione indiretta: 5,00%

### Attività svolta:

- 1) gestione delle terme di Rimini (Miramare);
- 2) progettazione, realizzazione e gestione del c.d. "Polo del benessere e della salute", nell'area di pertinenza della ex colonia Novarese (di proprietà sociale)

### N. Componenti organi sociali

Data di riferimento	Organo amministrativo		Organo di controllo	
	Consiglio di Amm.ne	Amm.re Unico	Sindaci effettivi	Sindaci supplenti
31/12/2015	5		3	2
31/12/2016	5		3	2

### N. Dipendenti

Data di riferimento	N.
31/12/2015	57
31/12/2016	56

### Fatturato degli esercizi 2013-2016:

2013	2014	2015	2016	Fatturato medio annuo del triennio 2013-2015	Fatturato medio annuo del triennio 2014-2016
€ 4.090.911	€ 4.154.023	€ 4.171.480	€ 4.292.783	€ 4.138.805	€ 4.206.095

### Risultato economico degli esercizi 2012-2016:

2012	2013	2014	2015	2016
€ 85.510	€ 71.024	€ 95.385	€ 25.969	€ 56.285

### Risultato economico degli esercizi 2011-2016:

2011	2012	2013	2014	2015	2016
€ 142.470	€ 85.510	€ 71.024	€ 95.385	€ 25.969	€ 56.285

### Sede legale, partita iva, sito internet:

viale Principe di Piemonte 56 - 47924 MIRAMARE DI RIMINI - P.I. 02666500406 - [www.riminiterme.com](http://www.riminiterme.com)

## QUALIFICAZIONE DELL'ORGANISMO PARTECIPATO

Si tratta di una società (originata dalla scissione parziale proporzionale di Amfa s.p.a. nel 1999) che è proprietaria dello stabilimento termale denominato "talassoterapico" e, dal 2003, della limitrofa ex colonia marina (attualmente fatiscente) "Novarese", con la relativa ampia area scoperta di pertinenza - in località Miramare, vicino al confine con il Comune di Riccione - a cui il Comune, sulla base di apposito "contratto di programma" del 1999 (con durata di 99 anni), ha affidato la gestione dei servizi di talassoterapia, qualificandoli (nel contratto) come "servizi pubblici". In vigenza delle precedenti norme e quindi nel "piano operativo di razionalizzazione" del Comune del 31/03/2015, tale qualificazione aveva portato l'ente a considerare tali attività come "servizio di interesse generale" e quindi a ritenere detenibile la partecipazione.

Nell'ambito di un articolato ed ambizioso progetto di riqualificazione urbana dell'intera area territoriale in cui si trovano i suddetti due immobili ("progetto città delle colonie"), approvato dal Comune di Rimini, congiuntamente al Comune di Riccione, nel 2003, che prevedeva la nascita, in tale area, del c.d. "polo del benessere e della salute" (ovvero di un'area dedicata a tali scopi), nel 2005 il Comune ha privatizzato la società, di cui deteneva oltre il 99%, cedendo circa il 94% del capitale ad un soggetto (Coopsette soc. coop) individuato con gara pubblica, finalizzata all'individuazione di un soggetto che facesse attuare alla società, entro il 31/12/2012, migliorandolo anche in sede di gara (con la presentazione di un "piano industriale migliorativo - P.I.M. - per il polo del benessere e della salute"), il progetto di realizzazione del "polo del benessere e della salute" predisposto dal Comune, riqualificando la ex colonia (trasformandola in un albergo di lusso, munito di funzioni sanitarie e salutistiche) e realizzando, nella relativa area di pertinenza, un nuovo edificio destinato alle medesime funzioni del benessere e della salute, complementare agli altri due (ex colonia e talassoterapico).

Proposta di piano di revisione straordinaria.doc

**Società unipersonale** (con socio unico il Comune di Rimini) - **Cap. soc. €100.700.000,00** (sottoscritto e interamente versato)

**C.C.I.A.A. di Rimini: n. iscrizione al reg. imprese - C.F. - P.IVA 03881450401 - Rea ufficio Rimini n.314710**

**Sede Legale:** C.so d'Augusto, 154 - 47921 Rimini - **Tel.:** 0541/704325 (segreteria) - **fax:** 0541/704452 - **http://** [www.riminiholding.it](http://www.riminiholding.it) - **e.mail:** [info@riminiholding.it](mailto:info@riminiholding.it) - **PEC:** [riminiholding@legalmail.it](mailto:riminiholding@legalmail.it)

La società è stata quindi "strumento" per la realizzazione (o meglio per la tentata realizzazione) del "polo del benessere e della salute", purtroppo ad oggi non ancora conseguita e, anche a fronte della valutazione di detenibilità della partecipazione, sopra già indicata, nel suddetto piano operativo l'ente aveva deciso di continuare a detenere la partecipazione proprio quale <<strumento per la realizzazione del "polo del benessere e della salute">>, come di seguito esposto.

## ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI REVISIONE STRAORDINARIA PREVISTI DAL D.LGS.175/2016

Sulla base della stringente definizione di "servizio di interesse generale" data dal D.Lgs.175/2016, l'attività talassoterapica svolta dalla società, pur contribuendo certamente allo sviluppo economico del territorio riminese (in particolare di quello dell'area meridionale del Comune di Rimini) e della relativa popolazione e quindi non risultando incoerente con gli scopi istituzionali del Comune, non pare più poter rientrare in tale ambito (sussiste un interesse dei privati alla sua gestione, come peraltro indirettamente confermato anche dalla presenza, come socio di maggioranza assoluta della società, di un soggetto privato).

Da questo punto di vista, svolgendo una attività (talassoterapica) che, ragionevolmente (per quanto sopra già indicato) non rientra in nessuna delle categorie di attività "ammesse" dall'articolo 4 del D.Lgs.175/2016, la società pare soggetta all'obbligo di revisione straordinaria previsto dagli articoli 24, comma 1, e 20, comma 2, lettera "a", del D.Lgs.175/2016 (*"obbligo di dismissione delle partecipazioni in società vietate"*).

Relativamente alla verifica del rispetto degli altri requisiti necessari per il mantenimento della partecipazione (*"oneri di motivazione analitica"* e *"ipotesi specifiche"*):

- a) la modalità adottata fino ad oggi per la gestione del servizio di talassoterapia (la società) è stata sempre caratterizzata dalla piena auto-sostenibilità economica e finanziaria, pur non apparendo, ragionevolmente, per quanto sopra già detto, l'unica o comunque la migliore possibile: tale attività, infatti, pur non essendo svolgibile direttamente dal Comune, con proprio personale (a fronte dell'attuale mancanza di personale quantitativamente e qualitativamente adeguato allo svolgimento di tali attività e dell'impossibilità - attuale, ma anche prospettiva - di assumere tale personale, a causa dei vincoli imposti dalle vigenti norme di legge<sup>20</sup> alla capacità assunzionale, ma anche e soprattutto alla spesa del personale degli enti locali), potrebbe però essere svolta da soggetti privati (anche se, in Italia, la maggior parte delle società di gestione delle terme è ancora a maggioranza pubblica); pertanto l'onere di motivazione analitica non pare integralmente soddisfatto; la modalità gestionale adottata per l'erogazione del servizio in questione (società mista a doppio oggetto, con socio privato individuato con gara) pare inoltre compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese;
- b) la società non ricade in nessuna delle "ipotesi specifiche" dell'articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016.

## AZIONI DA INTRAPRENDERE (PROPOSTA DI REVISIONE STRAORDINARIA)

### NEL DETTAGLIO

A fronte della mancata realizzazione, entro il 31/12/2012, del "P.I.M. per il polo del benessere e della salute", sopra indicato, da parte della società, nell'estate 2014 il Comune ha attivato un complesso contenzioso (procedura arbitrale, prevista obbligatoriamente dal contratto di cessione delle azioni del 2005), tuttora in corso, finalizzato a ritornare in possesso della partecipazione di maggioranza della società (attraverso la risoluzione del contratto di cessione azioni, con conseguente restituzione, da parte di Coopsette, di parte - circa 77% - della partecipazione ceduta - visto che una parte di essa è stata ceduta da Coopsette a terzi - e risarcimento del danno arrecato al Comune, a fronte della restituzione, da parte di questo, del prezzo di vendita all'epoca incassato), per riformulare ed attuare il progetto iniziale di riqualificazione dell'area.

L'intento dell'amministrazione è infatti quello di ritornare temporaneamente in possesso della quota di maggioranza assoluta dell'82% circa (il 5% già detenuto attraverso la società scrivente Rimini Holding s.p.a. e il 77% circa da riacquisire direttamente da parte del Comune) per poi tentare di vendere nuovamente tale intera partecipazione ad un soggetto privato - da individuare con nuova procedura ad evidenza pubblica - che faccia obbligatoriamente realizzare alla società che controllerà (perché obbligato dal bando) quella riqualificazione territoriale (fonte diretta anche di sviluppo economico locale) non realizzata finora dalla società, nel periodo di relativa proprietà e "guida" da parte dell'attuale socio privato Coopsette (che peraltro, alcuni mesi dopo l'attivazione dell'arbitrato, è finito in "liquidazione coatta amministrativa" - procedura che per le società cooperative, come Coopsette, equivale, di fatto, al fallimento delle imprese commerciali).

A fronte di tali vicende e di tale proposito, la società rimane pertanto ancora oggi (come lo fu nel 2005, in occasione della prima privatizzazione) strumento imprescindibile per la realizzazione del progetto di riqualificazione dell'area territoriale di Miramare.

Conseguentemente si suggerisce al Comune di mantenere la partecipazione attualmente detenuta attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a. (5%), con l'auspicio, anzi, di re-incrementarla, direttamente o tramite la propria controllata Rimini Holding, fino alla massima "quota di controllo" possibile (circa l'82%) all'esito del contenzioso avviato e solo temporaneamente, in vista della successiva relativa nuova cessione integrale, con gara (indicativamente entro il 2019).

Tale scelta, per quanto puntualmente formalmente incompatibile con il dettato normativo, pare però coerente con i fini ("prevalenti" rispetto al puntuale e formale rispetto della norma) della *"efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche"* e della *"razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica"* che, secondo le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs.175/2016, devono guidare ed orientare i soggetti pubblici nella concreta applicazione delle norme del medesimo decreto (tra le quali anche quella che impone la ricognizione e la predisposizione del "piano di revisione straordinaria" e, quindi, della presente "proposta di piano"), come già indicato all'inizio del presente documento, nel paragrafo "criteri di redazione della proposta di piano di revisione straordinaria".

Ovviamente queste operazioni saranno oggetto di ulteriore specifica approvazione (attraverso approvazione degli atti a ciò necessari, una volta predisposti - atti che, ai sensi dell'art.5, comma 3, del D.Lgs.175/2016, dovranno essere inviati alla Corte dei Conti a fini conoscitivi e all'Autorità Garante delle Concorrenze e del mercato - "antitrust") da parte del Comune stesso e, per esso, del rispettivo organo di indirizzo politico (Consiglio Comunale).

<sup>20</sup> Si vedano, ad esempio, le disposizioni dell'articolo 1, c.557 e seguenti, della L.27.12.2006, n.296 (c.d. "legge finanziaria per l'anno 2007")

Proposta di piano di revisione straordinaria.doc

**Società unipersonale** (con socio unico il Comune di Rimini) - **Cap. soc. €100.700.000,00** (sottoscritto e interamente versato)  
**C.C.I.A.A. di Rimini: n. iscrizione al reg. imprese - C.F. - P.IVA 03881450401 - Rea ufficio Rimini n.314710**

**Sede Legale:** C.so d'Augusto, 154 - 47921 Rimini - **Tel.:** 0541/704325 (segreteria) - **fax:** 0541/704452 - **http://** [www.riminiholding.it](http://www.riminiholding.it) - **e.mail:** [info@riminiholding.it](mailto:info@riminiholding.it) - **PEC:** [riminiholding@legalmail.it](mailto:riminiholding@legalmail.it)

## IN SINTESI

Si propone il temporaneo mantenimento e il futuro previsto incremento della partecipazione, direttamente o tramite la propria controllata Rimini Holding, come strumento di prossima auspicata riqualificazione dell'area territoriale di Miramare in cui sono collocati la società e i suoi beni principali (tra i quali la "ex colonia Novarese"), attraverso la successiva cessione integrale della stessa partecipazione (indicativamente entro il 2019). L'incremento e la successiva dismissione integrale della partecipazione saranno oggetto di ulteriore specifica approvazione da parte del Comune, e per esso, del rispettivo organo di indirizzo politico - Consiglio Comunale, una volta predisposti gli atti a ciò necessari.

## **PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLA PROPOSTA DI REVISIONE STRAORDINARIA PREVISTA**

### PER L'ORGANISMO PARTECIPATO

Nessuna, relativamente al mantenimento della partecipazione.

Nuova "pubblicizzazione" temporanea della società, finalizzata ad una successiva nuova privatizzazione integrale della stessa, relativamente all'auspicata riacquisizione temporanea della maggioranza del capitale.

### PER IL COMUNE DI RIMINI

Nessuna relativamente al mantenimento della partecipazione.

Temporanea riacquisizione della veste di "socio di maggioranza assoluta della società", finalizzata alla successiva vendita integrale della partecipazione.

## 10 - ROMAGNA ACQUE-SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A.

### Partecipazione pubblica complessiva:

- Totalitaria  
 Maggioritaria  
 Minoritaria

### Società:

- a controllo pubblico (\*)  
 NON a controllo pubblico

### Quota detenuta dal Comune di Rimini:

- Partecipazione diretta:  
 Partecipazione indiretta: 12,69%(\*\*)

(\*) trattasi di "controllo pubblico congiunto";

(\*\*) il Comune partecipa alla società attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a., che detiene l'11,94% di Romagna Acque e il 75,30% della controllata "Amir s.p.a.", che, a sua volta, detiene lo 0,99% di "Romagna Acque".

### Attività svolta:

- 1) progettazione e realizzazione degli impianti, delle reti e dei serbatoi afferenti il s.i.i. (servizio idrico integrato), costituenti il complesso acquedottistico denominato "acquedotto della Romagna" (comprensivo di beni collocati nelle tre Province di Rimini, Ravenna e Forlì-Cesena);
- 2) gestione, di parte del s.i.i. in Romagna, precisamente della produzione di acqua potabile all'ingrosso, a favore del gestore del s.i.i. della Romagna (attualmente Hera s.p.a.), sulla base di affidamento diretto, "in house providing", da parte dell'autorità d'ambito regionale (ATERSIR - Autorità Territoriale Emilia-Romagna Servizi Idrico e Rifiuti).

### N. Componenti organi sociali

Data di riferimento	Organo amministrativo		Organo di controllo	
	Consiglio di Amm.ne	Amm.re Unico	Sindaci effettivi	Sindaci supplenti
31/12/2015	3		3	2
31/12/2016	3		3	2

### N. Dipendenti

Data di riferimento	N.
31/12/2015	146
31/12/2016	154

### Fatturato degli esercizi 2013-2016:

2013	2014	2015	2016	Fatturato medio annuo del triennio 2013-2015	Fatturato medio annuo del triennio 2014-2016
€ 53.995.924	€ 52.979.960	€ 50.812.164	€ 54.836.782	€ 52.596.016	€ 52.876.302

### Risultato economico degli esercizi 2011-2016:

2011	2012	2013	2014	2015	2016
€ 3.630.915	€ 6.073.882	€ 9.974.557	€ 9.335.705	€ 6.865.320	€ 6.255.682

### Sede legale, partita iva, sito internet:

Piazza del Lavoro, 35 - 47122 FORLÌ - P.I. 00337870406 - [www.romagnacque.it](http://www.romagnacque.it)

## QUALIFICAZIONE DELL'ORGANISMO PARTECIPATO

E' una società che, in virtù delle disposizioni della L.R.E.R.25/1999, ha un duplice ruolo:

- 1) è una "società delle reti idriche" ex art.113, c.13, del D.Lgs.18.08.2000, n.267 (come Amir s.p.a., sopra già esaminata), che come tale detiene la proprietà e si occupa della manutenzione e della custodia dei beni strumentali all'erogazione del servizio (pubblico locale e "di interesse generale") idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione), in particolare (come evocato anche dalla denominazione sociale) di tutte le fonti di produzione di acqua potabile della Romagna (invaso di Ridracoli, n.2 potabilizzatori di Ravenna, impianti di captazione dell'acqua di falda del fiume Marecchia);
- 2) gestisce, in virtù delle disposizioni della L.R.E.R.25/1999, parte del s.i.i. in Romagna, precisamente la produzione e la fornitura di acqua potabile all'ingrosso al gestore del s.i.i. della Romagna (attualmente Hera s.p.a., che poi eroga, ai cittadini, anche i servizi di fognatura e depurazione, oltre a quello di acquedotto).

Conseguentemente svolge due attività (di "produzione di un servizio di interesse generale" - la seconda - e di "realizzazione e gestione di beni funzionali ad un servizio di interesse generale" - la prima), entrambe classificabili come "servizi di interesse generale" (a rete, di rilevanza economica) e previste dall'articolo 4, comma 1, lettera "a", del D.Lgs.175/2016) e quindi "ammesse".

Proposta di piano di revisione straordinaria.doc

**Società unipersonale** (con socio unico il Comune di Rimini) - **Cap. soc. €100.700.000,00** (sottoscritto e interamente versato)

**C.C.I.A.A. di Rimini: n. iscrizione al reg. imprese - C.F. - P.IVA 03881450401 - Rea ufficio Rimini n.314710**

**Sede Legale:** C.so d'Augusto, 154 - 47921 Rimini - **Tel.:** 0541/704325 (segreteria) - **fax:** 0541/704452 - **http://** [www.riminiholding.it](http://www.riminiholding.it) - **e.mail:** [info@riminiholding.it](mailto:info@riminiholding.it) - **PEC:** [riminiholding@legalmail.it](mailto:riminiholding@legalmail.it)

## ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI REVISIONE STRAORDINARIA PREVISTI DALL'ARTICOLO 24 DEL D.LGS.175/2016

Svolgendo attività chiaramente fondamentali per il perseguimento degli scopi istituzionali (in particolare lo sviluppo sociale della popolazione locale, attraverso il soddisfacimento del relativo bisogno primario di poter disporre della risorsa idrica in quantità e qualità adeguate alle proprie esigenze) e quindi, dei numerosi (circa 50) enti pubblici soci, la società soddisfa certamente il "vincolo di scopo".

La modalità di gestione delle due attività sopra indicate (la società di capitali, partecipata - "condivisa" - da tutti i principali enti locali della Romagna) adottata dall'autorità di regolazione d'ambito regionale (Atersir, che di fatto rappresenta gli stessi enti pubblici soci), oltre che consentita dalla legge regionale sopra già indicata, è stata ritenuta, dall'autorità locale (regionale) di regolazione del settore idrico (in passato le tre A.A.T.O. - Agenzie di Ambito Territoriale Ottimale - provinciali, oggi sostituite dall'unica Atersir), quella più conveniente (da tutti i punti di vista - economico, finanziario, organizzativo) per il relativo svolgimento, rispetto alle altre possibili (gestione in concessione a terzi e partenariato pubblico-privato) e compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese. La società, pertanto, soddisfa pienamente il vincolo di "motivazione analitica".

Infine la società non pare ricadere in nessuna delle ipotesi specifiche" previste dall'articolo 20, comma 2 del D.Lgs.175/2016 e quindi non pare essere assoggettata a nessuno degli obblighi di revisione straordinaria imposti dall'articolo 24 di tale norma. Infatti, la parziale coincidenza delle attività (per la parte relativa alla sola "amministrazione dei beni idrici") svolte dalla società (di ambito sovra-provinciale) con quelle svolte da Amir s.p.a. (di ambito solamente provinciale e limitate alla sola amministrazione dei beni, senza anche la parte di erogazione del servizio idrico), impone, ragionevolmente, di assoggettare all'obbligo di *eliminazione delle "partecipazioni doppioni"* stabilito dalla lettera "c", Amir s.p.a., non Romagna Acque.

## AZIONI DA INTRAPRENDERE (PROPOSTA DI REVISIONE STRAORDINARIA)

### NEL DETTAGLIO

A fronte dell'importanza e della strategicità (in particolare per garantire il costante approvvigionamento idrico della Romagna, alle migliori condizioni possibili) dell'ingente patrimonio acquedottistico detenuto dalla società ed anche dei fondamentali ed imprescindibili (per il Comune di Rimini) investimenti (ad esempio il raddoppio del depuratore di Santa Giustina e la nuova condotta di collettamento dei reflui di Bellaria e Rimini nord al medesimo depuratore) nella cui realizzazione e finanziamento essa è stata e sarà presumibilmente in futuro coinvolta (sulla base di un ingente piano degli investimenti già approvato ed in corso di attuazione), insieme ad Amir s.p.a. e al gestore del s.i.i. (attualmente Hera s.p.a.), il Comune (attraverso Rimini Holding s.p.a.) manterrà (attraverso Rimini Holding s.p.a.) la partecipazione attualmente posseduta.

Come già esposto nella scheda del presente piano relativa ad "Amir s.p.a.", a fronte della parziale coincidenza delle attività svolte dalla società con quelle svolte Amir s.p.a., il "piano operativo di razionalizzazione" del Comune di Rimini del 31/12/2015 prevedeva che il Comune, socio di entrambe le società attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a., proponesse ai soci di "Romagna Acque s.p.a." e di "Amir s.p.a." di realizzare, prima possibile e previa puntuale verifica delle potenziali sinergie ed economicità da essa derivanti, la fusione per incorporazione della seconda nella prima, con contestuale estinzione di Amir e della relativa partecipazione in essa detenuta attraverso Holding ed incremento della partecipazione detenuta dalla medesima Holding in Romagna Acque.

Nel luglio 2015 il Comune, attraverso la propria Rimini Holding s.p.a., ha effettivamente chiesto formalmente, alle due società partecipate "Amir s.p.a." e "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a." di avviare il percorso di fusione previsto dal proprio "piano operativo" e da tale richiesta è scaturito un progetto di più ampio respiro e precisamente un progetto di integrazione, in Romagna Acque s.p.a., della proprietà degli assets idrici (non già appartenenti alla società) non solamente della Provincia di Rimini (attualmente in proprietà delle società "Amir s.p.a." e di "S.I.S. s.p.a." - rispettivamente per la parti settentrionale e meridionale della provincia), ma dell'intera Romagna (attualmente di proprietà delle società patrimoniali "Unica Reti s.p.a." - per la Provincia di Forlì-Cesena - "Ravenna Holding s.p.a." - per la Provincia di Ravenna - e "TEAM s.p.a." - per l'area di Faenza e Lugo).

In definitiva il percorso di fusione previsto dal "piano operativo di razionalizzazione" del Comune di Rimini è stato concretamente e positivamente avviato, ma su base molto più ampia (romagnola, non solamente riminese) di quella prefigurata dal piano stesso e quindi con tempi di (eventuale) realizzazione certamente più lunghi di quelli originariamente previsti. Infatti la predisposizione del progetto è passata attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro formato dai tecnici di ciascuna delle sei società potenzialmente coinvolte nel progetto.

Il gruppo, con l'assistenza del consulente "REF Ricerche" (di Milano), ha individuato un progetto di integrazione dei beni idrici romagnoli che, implicando, per il prossimo futuro, una interpretazione "innovativa" delle vigenti regole tariffarie idriche, per essere attuato, richiede una preliminare condivisione (proprio sugli aspetti tariffari idrici futuri) delle competenti autorità di regolazione del settore idrico, sia a livello locale-regionale (Atersir), sia a livello nazionale (A.E.E.G.S.I.), tanto che, da settembre 2016, nel gruppo di lavoro è entrato anche un rappresentante dell'autorità locale (Atersir), alla quale il progetto è stato poi formalmente sottoposto nel febbraio 2017, per una condivisione dello stesso ed una conseguente proposizione all'autorità nazionale (A.E.E.G.S.I.).

La società capofila del progetto (Romagna Acque), in un apposito incontro tenutosi a fine luglio 2017, alla presenza dei rappresentanti dell'autorità locale, ha presentato ed illustrato il progetto ad A.E.G.S.I., che, ben comprendendo le importanti finalità sottese al progetto e apprezzando la valorizzazione tariffaria ivi contenuta e le semplificazioni - relativamente al quadro operativo (in coerenza con le vigenti disposizioni di razionalizzazione delle società partecipate previste dal D.Lgs 175/2016) - che si realizzerebbero a seguito del processo di integrazione-accorpamento dei beni idrici romagnoli ipotizzato, ha espresso apprezzamento per lo stesso, riservandosi di valutare con attenzione la proposta pervenuta ed impegnandosi a fornire un orientamento in tempo utile (ragionevolmente fine agosto 2017) per consentire agli enti locali di tenere conto della effettiva fattibilità o meno del progetto nella predisposizione dei propri "piani di revisione straordinaria delle partecipate". Purtroppo ad oggi tale formale orientamento non è ancora pervenuto, anche se è atteso a breve e si confida che sia positivo. In ogni caso, il lavoro svolto nei mesi scorsi dal gruppo di lavoro ha evidenziato che i beni attualmente detenuti dalle 5 società delle reti idriche romagnole non inerenti il servizio idrico integrato non potranno "confluire" in Romagna Acque.

L'integrazione dei beni idrici - se, come sperato, si realizzerà - dovrebbe avvenire, infatti, mediante una scissione parziale di ciascuna delle 5 società patrimoniali romagnole a beneficio di Romagna Acque. Con tale operazione tali società (scindende)

Proposta di piano di revisione straordinaria.doc

**Società unipersonale** (con socio unico il Comune di Rimini) - **Cap. soc. €100.700.000,00** (sottoscritto e interamente versato) **C.C.I.A.A. di Rimini: n. iscrizione al reg. imprese - C.F. - P.IVA 03881450401 - Rea ufficio Rimini n.314710**

**Sede Legale:** C.so d'Augusto, 154 - 47921 Rimini - **Tel.:** 0541/704325 (segreteria) - **fax:** 0541/704452 - **http://** [www.riminiholding.it](http://www.riminiholding.it) - **e.mail:** [info@riminiholding.it](mailto:info@riminiholding.it) - **PEC:** [riminiholding@legalmail.it](mailto:riminiholding@legalmail.it)

trasferiranno a Romagna Acque (beneficiaria) solamente le rispettive aziende concernenti il ciclo idrico (eventualmente con il relativo attuale personale dipendente, come nel caso di Amir), mentre rimarranno proprietarie dei beni non idrici (nel caso di Amir s.p.a. - si vedano le relative considerazioni nella relativa scheda della presente proposta - la società che residuerà dalla scissione sarà poi liquidata ed estinta, con contestuale restituzione del capitale residuo ai soci, pro quota, al fine di evitare di tenere in vita una società che si occuperebbe di pura ed esclusiva detenzione immobiliare).

Pertanto, confidando in un positivo e tempestivo esito da parte dell'A.E.E.G.S.I., si prevede di operare come sopra indicato, previa predisposizione (da parte delle società coinvolte) ed espressa specifica approvazione (da parte dei comuni soci, e per, essi, da parte dei rispettivi organi di indirizzo politico - consigli comunali/provinciali) dei documenti necessari in tale senso (a titolo esemplificativo, non esaustivo, il "progetto di scissione"), secondo tempi attualmente difficilmente preventivabili con precisione, ma quasi sicuramente maggiori dell'anno di tempo (decorrente dalla data di approvazione del piano da parte del Comune di Rimini e quindi scadente a fine settembre 2018) previsto dal D.Lgs.175/2016 e più verosimilmente ipotizzabili tra giugno 2019 (per la scissione) e marzo 2020 (per la liquidazione dell'Amir residua).

#### IN SINTESI

Previa approvazione da parte delle competenti autorità di regolazione del settore idrico (A.E.E.G.S.I. e Atersir), predisposizione (da parte delle società coinvolte) ed espressa specifica approvazione (da parte dei comuni soci, e per, essi, da parte dei rispettivi organi di indirizzo politico - consigli comunali/provinciali) degli atti a ciò necessari, presumibile scissione parziale proporzionale delle cinque "società degli assets idrici romagnole" a beneficio di Romagna Acque s.p.a. (con trasferimento ad essa dei rispettivi rami aziendali "idrici"), presumibilmente entro il 30 giugno 2019.

## **PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLA PROPOSTA DI REVISIONE STRAORDINARIA PREVISTA**

#### PER L'ORGANISMO PARTECIPATO

Forte potenziamento del patrimonio idrico di proprietà "Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.", con generazione di ingenti risorse con cui finanziare gli importanti investimenti idrici previsti per il prossimi decenni in Romagna.

#### PER IL COMUNE DI RIMINI

Riduzione della partecipazione attualmente detenuta (attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a.) nella "società doppione" "Amir s.p.a." e presumibile contestuale incremento (in misura attualmente difficilmente quantificabile) del valore della partecipazione detenuta (attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a.) in Romagna Acque.

## 11 - SOCIETÀ DEL PALAZZO DEI CONGRESSI S.P.A

### Partecipazione pubblica complessiva:

- Totalitaria  
 Maggioritaria  
 Minoritaria

### Società:

- a controllo pubblico  
 NON a controllo pubblico

### Quota detenuta dal Comune di Rimini:

- Partecipazione diretta:  
 Partecipazione indiretta: 4,51%

### Attività svolta

Costruzione, valorizzazione, conduzione e locazione del nuovo palazzo dei congressi di Rimini.

### N. Componenti organi sociali

Data di riferimento	Organo amministrativo		Organo di controllo	
	Consiglio di Amm.ne	Amm.re Unico	Sindaci effettivi	Sindaci supplenti
31/12/2015	3		3	2
31/12/2016		1	3	2

### N. Dipendenti

Data di riferimento	N.
31/12/2015	0
31/12/2016	0

### Fatturato degli esercizi 2013-2016:

2013	2014	2015	2016	Fatturato medio annuo del triennio 2013-2015	Fatturato medio annuo del triennio 2014-2016
€ 1.444.191	€ 1.666.607	€ 1.666.683	€ 1.734.666	€ 1.592.494	€ 1.689.319

### Risultato economico degli esercizi 2011-2016:

2011	2012	2013	2014	2015	2016
-€ 4.258.053	-€ 2.814.566	-€ 2.081.049	-€ 1.795.676	-€ 813.649	-€ 658.882

### Sede legale, partita iva, sito internet:

via Monte Titano, 152 - 47923 RIMINI (RN) - P.I. 03552260402 - [www.riminipalacongressi.it](http://www.riminipalacongressi.it) [sito commerciale]

## QUALIFICAZIONE DELL'ORGANISMO PARTECIPATO

La società (nel prosieguo definita, per brevità, anche "SdP") è una immobiliare di costruzione (in passato) e di amministrazione (attualmente) di immobili a scopo congressuale (in particolare il nuovo centro congressi di Rimini), costituita nel 2007 in virtù di apposito accordo ("Accordo per la realizzazione del nuovo centro congressi di Rimini" del 30/06/2005) stipulato tra i tre enti pubblici Comune di Rimini, Provincia di Rimini, C.C.I.A.A. di Rimini (ora C.C.I.A.A. Romagna) ed anche la loro partecipata Rimini Fiera s.p.a. (nel prosieguo, per brevità, "RF", operante nel settore dell'organizzazione di eventi fieristici). I tre enti pubblici ne sono poi divenuti soci sia direttamente, sia indirettamente, attraverso la società holding "Rimini Congressi s.r.l." (per brevità nel prosieguo RC, nel frattempo da essi costituita in attuazione del medesimo accordo sopra citato) unitamente, in seguito, ad "A.I.A. Palas s.r.l. consortile" (società che raggruppa numerose imprese alberghiere locali).

Pertanto la società svolge un'attività che pare sostanzialmente rientrare tra quelle c.d. di "progettazione e realizzazione di un'opera pubblica", (nel caso specifico il nuovo palacongressi di Rimini) ammesse dall'articolo 20, comma 2, lettera "b" del D.Lgs.175/2016, anche se, formalmente, l'accordo non è stato stipulato ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs. n.50 del 2016 (all'epoca non esistente).

## ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI REVISIONE STRAORDINARIA PREVISTI DALL'ARTICOLO 24 DEL D.LGS.175/2016

Preliminarmente va evidenziato, come peraltro già esposto nella premesse del presente piano, che, alla data del 23/09/2016, la società, oltre ad essere posseduta per circa il 70% del proprio capitale e quindi controllata, dalla holding capogruppo RC - che controllava anche la "consorella" "Rimini Fiera s.p.a. (oggi "I.E.G. s.p.a.)", deputata alla gestione del settore fieristico riminese, sinergico rispetto a quello congressuale ed anche di quello congressuale riminese (attraverso la locazione dell'immobile destinato a nuovo palacongressi e l'organizzazione, presso di esso, di convegni) - era anche partecipata direttamente, con quota del 4,51% del capitale sociale, dalla società scrivente, controllata (dal Comune) Rimini Holding s.p.a.: per questo motivo la società è stata inserita nella ricognizione del piano del 31/03/2015. Al contrario, la situazione attuale, nella quale, come spiegato qui di seguito, tale partecipazione diretta di Rimini Holding s.p.a. non sussiste più, avrebbe comportato l'esclusione della società dal piano del Comune.

La società soddisfa il "vincolo di scopo", svolgendo attività (di progettazione e realizzazione - ed ora, terminata la costruzione, anche di "gestione") "ammesse", che sono state (e lo sono tuttora) fondamentali ed imprescindibili per la realizzazione, da parte

Proposta di piano di revisione straordinaria.doc

**Società unipersonale** (con socio unico il Comune di Rimini) - **Cap. soc. €100.700.000,00** (sottoscritto e interamente versato)  
**C.C.I.A.A. di Rimini: n. iscrizione al reg. imprese - C.F. - P.IVA 03881450401 - Rea ufficio Rimini n.314710**

**Sede Legale:** C.so d'Augusto, 154 - 47921 Rimini - **Tel.:** 0541/704325 (segreteria) - **fax:** 0541/704452 - **http://** [www.riminiholding.it](http://www.riminiholding.it) - **e.mail:** [info@riminiholding.it](mailto:info@riminiholding.it) - **PEC:** [riminiholding@legalmail.it](mailto:riminiholding@legalmail.it)

# Rimini Holding S.p.A.

dei tre enti pubblici soci, congiuntamente tra loro, di un'opera pubblica fondamentale, in sinergia con l'attività fieristica già da essi "organizzata" nel passato, per lo sviluppo economico del territorio e della popolazione locale (che, come sopra già detto, costituisce parte fondamentale del "fine istituzionale" del Comune).

Tali attività peraltro, non erano e non sono, evidentemente, acquisibili sul mercato, né svolgibili internamente, da uno solo dei tre soci, peraltro con la stessa efficacia con cui viene svolta dalla società, che, coerentemente con l'oggetto del contratto di società, previsto dal codice civile (conferimento di beni e servizi per l'esercizio in comune di una attività economica) è stato (ed è tuttora) anche un valido strumento di "coordinamento" dell'intervento dei tre enti pubblici soci nella realizzazione dell'opera pubblica "nuovo palacongressi di Rimini".

Con riferimento alla modalità gestionale scelta (la società, condivisa con gli altri due soci pubblici), va segnalato che l'economicità dall'inizio (ovvero dall'anno 2007 in cui la società è stata costituita) fino ad oggi è sempre mancata e verosimilmente continuerà a mancare anche per il prossimo futuro, a causa degli ingenti ammortamenti dell'immobile "nuovo palacongressi" realizzato, ma che mancherebbe, evidentemente, anche con modalità di gestione alternativa dell'opera, quand'anche fossero possibili. Relativamente all'aspetto economico va altresì rilevato che, quand'anche per eventuali ulteriori perdite future, le perdite complessivamente accumulate superassero il terzo del capitale sociale, imponendone necessariamente la riduzione ex articolo 2446 c.c., dato che l'importo del capitale sociale attuale (circa 92 milioni di euro) è di gran lunga superiore a quello minimo previsto obbligatoriamente per le s.p.a. dal codice civile (attualmente pari a soli 50.000 euro), non occorrerebbe necessariamente che i soci ricapitalizzassero la società.

Al contrario, proprio perché la non economicità sopra indicata era (ed è) connessa ad ingenti costi non monetari (gli ammortamenti), la sostenibilità finanziaria della società si è, invece, sempre verificata, sia pure, in alcuni anni, con l'aiuto finanziario (prestito) della consorella "RF" e dal 2014 è stata stabilmente acquisita, anche in ottica prospettica.

La modalità gestionale adottata per lo svolgimento dell'attività in questione (società mista) pare inoltre compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese.

Pertanto la società pare rispettosa anche dei c.d. "oneri di motivazione analitica" previsti dal D.Lgs.175/2016.

Relativamente alle "ipotesi specifiche" previste dall'articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016, la società, essendo priva di dipendenti e avendo chiuso in perdita tutti gli esercizi da quando esiste (dal 2007 fino al 2016), ricade nelle ipotesi specifiche di "revisione straordinaria" (*soppressione delle c.d. "scatole vuote improduttive"* di cui alla lettera "b" e delle "società (diverse da quelle che producono un servizio di interesse generale) reiteratamente in perdita" di cui alla lettera "e").

La società non pare, invece, ricadere in nessuna delle altre "ipotesi specifiche" di revisione straordinaria previste dall'articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016.

## AZIONI DA INTRAPRENDERE (PROPOSTA DI REVISIONE STRAORDINARIA)

### NEL DETTAGLIO

A fronte del percorso di privatizzazione dei settori fieristico-congressuale avviato congiuntamente dai tre soci pubblici, attraverso la società capogruppo RC, nell'estate 2014 (il Comune con D.C.C. n.89 del 24/07/2014) e all'epoca in corso di "individuazione" [l'advisor "KPMG Advisory s.p.a.", individuato, in febbraio 2015, con procedura ad evidenza pubblica svolta dalla RC nei mesi precedenti, avrebbe consegnato il proprio studio - che avrebbe indicato le auspicabili effettive possibilità di privatizzazione di una o più delle tre società coinvolte nei due settori (la holding capogruppo RC e le due controllate S.d.P. e ed RF) in aprile 2015], nel "piano operativo di razionalizzazione" del 31/03/2015, il Comune aveva stabilito che l'attività svolta fino ad allora dalla società non era più fondamentale ed imprescindibile per l'ente e che, a seguito dell'esito dello studio sopra indicato, da aprile 2015, unitamente agli altri due soci pubblici, avrebbe deciso cosa fare della società.

Successivamente, in aprile 2015, l'advisor "KPMG Advisory s.p.a." ha consegnato alla società e ai tre soci pubblici la propria relazione finale (in cui ha ritenuto appetibile per il mercato e quindi "privatizzabile, unicamente "RF", non anche la relativa controllante RC, né la "consorella" SdP) e i tre soci pubblici, in giugno 2015, hanno quindi stabilito che il percorso di privatizzazione individuato - che originariamente si era ipotizzato potesse coinvolgere, alternativamente o congiuntamente il settore fieristico e quello congressuale (con vendita anche delle azioni della "S.d.P." e/o delle quote della stessa controllante RC) - avrebbe riguardato il solo settore fieristico, più appetibile per il mercato (non anche quello congressuale) e sarebbe avvenuto attraverso quotazione delle azioni di "RF" nel c.d. "mercato ristretto" (A.I.M. - alternative investment market).

Dall'estate 2015 ad oggi si è poi verificato un forte sviluppo e consolidamento dell'andamento economico finanziario della controllata RF, che ha portato i tre soci pubblici, anche a fronte della forte e persistente crisi del mercato borsistico verificatasi tra il 2016 e la prima parte del 2017, a posticipare la quotazione in borsa delle azioni di RF (dal previsto 2016 alla primavera 2018), a prevederne la quotazione (invece che solamente in A.I.M.) prima in A.I.M., poi nel più redditizio M.T.A. (mercato telematico azionario, alias mercato azionario principale), oppure direttamente nell'M.T.A. e, nel frattempo, a progettare ed attuare una serie di operazioni societarie ritenute propedeutiche alla ulteriore "crescita" di RF (integrazione con Fiera di Vicenza s.p.a., a seguito della quale la società ha cambiato denominazione, assumendo quella di "I.E.G. s.p.a.") e ad un miglior collocamento in borsa di "I.E.G." stessa (concentrazione di tutte le azioni di I.E.G. originariamente detenute dai tre soci pubblici - nel caso del Comune di Rimini anche attraverso la Rimini Holding s.p.a. - nella RC, attraverso conferimento in natura nel relativo capitale).

Sempre nell'ottica di "razionalizzare" la catena di controllo delle due società dei settori fieristico ("I.E.G.) e congressuale ("SdP"), a fine giugno 2017 i tre soci pubblici hanno anche concentrato in RC la proprietà di tutte le azioni della S.d.P. da essi precedentemente direttamente detenute, tanto che, ad oggi il Comune non detiene più (nemmeno attraverso la società scrivente, Rimini Holding s.p.a.) alcuna quota di partecipazione nella società, e, se il piano del Comune avesse potuto essere predisposto con riferimento alla data odierna, invece che a quella precedente del 23/09/2016, la società non sarebbe nemmeno stata inclusa nel piano stesso, come sopra anticipato.

A fronte della concreta impossibilità di liquidare la società, vendendone il principale bene (l'immobile palacongressi di Rimini), di fatto non appetibile per il mercato (come chiarito dallo studio di KPMG e confermato dal fatto che tutti i principali

Proposta di piano di revisione straordinaria.doc

**Società unipersonale** (con socio unico il Comune di Rimini) - **Cap. soc. €100.700.000,00** (sottoscritto e interamente versato) **C.C.I.A.A. di Rimini: n. iscrizione al reg. imprese - C.F. - P.IVA 03881450401 - Rea ufficio Rimini n.314710**

**Sede Legale:** C.so d'Augusto, 154 - 47921 Rimini - **Tel.:** 0541/704325 (segreteria) - **fax:** 0541/704452 - **http://** [www.riminiholding.it](http://www.riminiholding.it) - **e.mail:** [info@riminiholding.it](mailto:info@riminiholding.it) - **PEC:** [riminiholding@legalmail.it](mailto:riminiholding@legalmail.it)

“palacongressi” italiani sono di proprietà pubblica), la concentrazione delle partecipazioni appena indicata è stata fatta anche allo scopo di agevolare la futura prevista fusione per incorporazione di SdP nella controllante RC. Tale prevista fusione, infatti, oltre ad “azzerare” i costi connessi al mantenimento “in vita” della SdP (già ridotti nel tempo, con la sostituzione del precedente organo amministrativo collegiale con un organo monocratico), consentirebbe anche alla RC (che con tale operazione diverrebbe una holding “mista” - anche “immobiliare”) di migliorare ulteriormente il proprio andamento finanziario, pur a fronte di un presumibile possibile peggioramento complessivo del proprio andamento economico (a causa degli ingenti ammortamenti del bene, sopra già indicati).

Purtroppo, a causa del fatto che tra i soci di S.d.P. compare anche la “consorella” I.E.G. (attualmente detentrici di circa il 18% del capitale di S.d.P.), con la prospettata fusione si realizzerebbe una partecipazione “incrociata” tra la controllante RC e la controllata I.E.G. (che acquisirebbe una partecipazione nella controllante). Tale partecipazione, pur non essendo vietata dal codice civile, implicherebbe concreti problemi di gestione della stessa quali la limitazione del diritto di voto, obbligo di cessione della partecipazione in RC, da parte di I.E.G., entro un anno dalla intervenuta quotazione (cessione peraltro difficilmente realizzabile, proprio a fronte della già evidenziata “non appetibilità” per il mercato delle quote di RC), che potrebbero ostacolare la quotazione in borsa di I.E.G. ed essere invece evitati o più facilmente risolti se la fusione in questione avvenisse dopo la prevista quotazione in borsa di I.E.G., quindi nel 2019-2020.

Pertanto, in attesa di poter attuare la suddetta fusione per incorporazione di SdP in RC, RC dovrà mantenere la partecipazione attualmente detenuta, non potendo, di fatto, fare altro, come sopra già spiegato.

Tale scelta, per quanto puntualmente formalmente incompatibile con il dettato normativo, pare però coerente con i fini (“prevalenti” rispetto al puntuale e formale rispetto della norma) della “*efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche*” e della “*razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica*” che, secondo le disposizioni dell’articolo 1, comma 2, del D.Lgs.175/2016, devono guidare ed orientare i soggetti pubblici nella concreta applicazione delle norme del medesimo decreto (tra le quali anche quella che impone la ricognizione e la predisposizione del presente “piano di revisione straordinaria”), come già indicato all’inizio del presente “piano”, nel paragrafo “criteri di redazione del piano”.

#### IN SINTESI

Si propone il mantenimento, da parte di RC (non del Comune, che già non detiene più alcuna partecipazione, nemmeno attraverso la società scrivente, Rimini Holding) della partecipazione attualmente posseduta, in attesa di poter procedere alla fusione per incorporazione di SdP nella controllante RC, una volta completata la privatizzazione-quotazione in borsa della “consorella” “I.E.G. s.p.a.”, prevista per la primavera 2018 e quindi, presumibilmente, nel 2019-2020.

## **PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLA PROPOSTA DI REVISIONE STRAORDINARIA PREVISTA**

#### PER L'ORGANISMO PARTECIPATO

Estinzione mediante fusione per incorporazione nella controllante Rimini Congressi s.r.l., nel 2019-2020.

#### PER IL COMUNE DI RIMINI

Nessuna (già oggi, ai sensi del D.Lgs.175/2016, non detiene più alcuna partecipazione societaria, né diretta, né indiretta).

## 12 - START ROMAGNA S.P.A.

### Partecipazione pubblica complessiva:

- Totalitaria  
 Maggioritaria  
 Minoritaria

### Società:

- a controllo pubblico  
 NON a controllo pubblico

### Quota detenuta dal Comune di Rimini:

- Partecipazione diretta:  
 Partecipazione indiretta: 21,98%

### Attività svolta:

Esercizio dei servizi pubblici di trasporto di persone definiti urbani, di bacino e interbacino sia di tipo ordinario che speciali, nell'ambito territoriale Romagna (coincidente con le tre Province di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna). Servizi di trasporto scolastico e di navigazione marittima.

### N. Componenti organi sociali

Data di riferimento	Organo amministrativo		Organo di controllo	
	Consiglio di Amm.ne	Amm.re Unico	Sindaci effettivi	Sindaci supplenti
31/12/2015	5		3	2
31/12/2016	5		3	2

### N. Dipendenti

Data di riferimento	N.
31/12/2015	969
31/12/2016	945

### Fatturato degli esercizi 2013-2016:

2013	2014	2015	2016	Fatturato medio annuo del triennio 2013-2015	Fatturato medio annuo del triennio 2014-2016
€ 83.124.424	€ 84.351.928	€ 83.697.843	€ 81.432.270	€ 83.724.732	€ 83.160.680

### Risultato economico degli esercizi 2011-2016:

2011	2012	2013	2014	2015	2016
-€ 2.411.837	-€ 1.941.900	-€ 298.860	€ 128.946	€ 495.463	€ 868.586

### Sede legale, partita iva, sito internet:

via A. Spinelli 140 - CESENA (FC) - P.I. 02770891204 - [www.startromagna.it](http://www.startromagna.it)

## QUALIFICAZIONE DELL'ORGANISMO PARTECIPATO

E' una società, nata dalla fusione (nel 2010) delle tre distinte società di trasporto pubblico locale (t.p.l.) all'epoca esistenti nelle tre provincie di Rimini (Tram Servizi s.p.a.), Ravenna (A.T.M. s.p.a.) e Forlì-Cesena (A.V.M. s.p.a.), che è subentrata alle medesime nel ruolo (assunto in qualità di aggiudicatario di distinte gare pubbliche bandite dalle rispettive agenzie della mobilità) di gestore unico del servizio pubblico locale di trasporto di persone su gomma nell'intero ambito romagnolo (formato dall'aggregazione dei tre bacini delle tre provincie indicate).

Per qualificare l'attività svolta dalla società, occorre preliminarmente esaminare le caratteristiche del servizio di t.p.l. da essa svolto.

Il t.p.l. appartiene alla categoria dei c.d. "servizi pubblici locali (a rilevanza economica) a rete", ovvero servizi pubblici organizzati tramite collegamenti strutturali e funzionali fra le diverse sedi di produzione del bene o di svolgimento della prestazione oggetto del servizio (nel caso specifico le varie fermate dell'autobus sparse sul territorio o la linea elettrica filoviaria). La normativa interna ha stabilito che, al fine di stimolarne l'economicità attraverso il conseguimento di economie di scala, i servizi pubblici locali a rete siano erogati in ambiti territoriali minimi (o ottimali), di dimensione sovra-comunale, almeno provinciale, se non, addirittura, regionale e che siano affidati e regolati da non dai singoli comuni (che in pratica non hanno quasi più alcuna competenza diretta in materia), ma da autorità sovra-comunali istituite dalle regioni o, nel solo caso del servizio del gas, da un comune capofila, ma su delega ed in nome e per conto degli altri comuni appartenenti al medesimo ambito territoriale.

L'individuazione dei vari ambiti territoriali ottimali di erogazione del servizio, poi - con la sola eccezione del settore della distribuzione del gas, nel quale è stata effettuata a livello centrale, dallo stato, con apposita norma - per gli altri servizi (acqua, rifiuti e trasporto) è stata demandata alle singole regioni per i rispettivi territori.

Nel settore del trasporto pubblico su gomma, in attuazione della normative del settore trasporto, nazionali (D.Lgs.19.11.1997, n.422 - c.d. "decreto Burlando") e regionali (L.R.E.R.30/1998 e L.R.E.R.10/2008), la Regione Emilia-Romagna, con deliberazione di Giunta Regionale n.908 del 02/07/2012, ha individuato i seguenti n.5 ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio di trasporto pubblico auto-filoviario (su gomma):

- 1) ambito Trebbia - Piacenza;
- 2) ambito Taro - Parma;
- 3) ambito Secchia-Panaro - Reggio Emilia e Modena;

Proposta di piano di revisione straordinaria.doc

**Società unipersonale** (con socio unico il Comune di Rimini) - **Cap. soc. €100.700.000,00** (sottoscritto e interamente versato)

**C.C.I.A.A. di Rimini: n. iscrizione al reg. imprese - C.F. - P.IVA 03881450401 - Rea ufficio Rimini n.314710**

**Sede Legale:** C.so d'Augusto, 154 - 47921 Rimini - **Tel.:** 0541/704325 (segreteria) - **fax:** 0541/704452 - **http://** [www.riminiholding.it](http://www.riminiholding.it) - **e.mail:** [info@riminiholding.it](mailto:info@riminiholding.it) - **PEC:** [riminiholding@legalmail.it](mailto:riminiholding@legalmail.it)

- 4) ambito Reno - Bologna e Ferrara;  
5) ambito Romagna - Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

All'interno di ogni singolo ambito territoriale ottimale la rispettiva autorità di ambito deve poi scegliere la modalità gestionale del servizio di trasporto e procedere al relativo affidamento. Per l'ambito romagnolo tali compiti competono attualmente alla "Agenzia Mobilità Romagnola - A.M.R. s.r.l. consortile", nata l'01/03/2017 dall'integrazione delle tre agenzie della mobilità provinciali preesistenti.

In Italia il settore del trasporto pubblico locale (t.p.l.) "su gomma" (per distinguerlo da quello "su ferro", ovvero "su rotaia") è attualmente caratterizzato<sup>21</sup> dalla presenza di circa 1.000 imprese, delle quali solo circa il 12% è a controllo pubblico (circa il 9% del totale è rappresentato da imprese interamente pubbliche), ma, queste imprese "pubbliche", essendo generalmente di dimensioni medio-grandi, erogano circa l'80% del servizio, mentre le ben più numerose (pari a circa l'88% del totale) imprese "non a controllo pubblico" (private o comunque "a capitale pubblico minoritario") sono generalmente micro-imprese, operanti quasi esclusivamente nel settore extraurbano e coprono solo il 20% del servizio.

Inoltre, nonostante le norme di legge interne attualmente vigenti e gli orientamenti dell'autorità nazionale di regolazione del settore (A.R.T. - Autorità di Regolazione Trasporti, istituita con D.L.06.12.2011, n.201, convertito in L22.12.2011, n.2014 ed insediata a Torino nel 2013) spingano verso la gestione "concorrenziale", intesa come gestione monopolistica, ma da affidare ad un soggetto scelto con procedura competitiva (gara pubblica; si tratta della c.d. "gara per il mercato", ovvero gara per aggiudicarsi il ruolo di "monopolista pro-tempore" del servizio, contrapposta alla c.d. "gara nel mercato", ovvero alla competizione tra più soggetti che gestiscono contemporaneamente il servizio), la gestione del servizio "in house providing" (con affidamento diretto ad una società a capitale interamente pubblico), proveniente dal passato, è ancora molto diffusa e le gare effettivamente tenutesi sono molto poche e, spesso, sono state aggiudicate al soggetto, a controllo pubblico, che precedentemente aveva gestito il servizio con affidamento diretto. Anche a causa di tariffe "socialmente" contenute e a costi operativi molto alti, per i gestori del servizio la copertura dei costi con i ricavi si aggira intorno all'esiguo 30%, con conseguente necessità e presenza di ingenti contributi pubblici (nazionali, regionali e talvolta anche locali) per sostenere tali gestori.

Pertanto a livello nazionale complessivo, anche a causa della scarsa redditività del servizio appena evidenziata, di fatto la gestione privata, per quanto formalmente in parte esistente, pare ancora fortemente limitata e per lo più circoscritta a piccole parti extra-urbane del servizio stesso, mentre la parte ampiamente maggioritaria dello stesso è svolta da soggetti pubblici e questo anche nei casi in cui la gestione sia stata affidata, dalla competente autorità di regolazione locale, con gara.

A livello regionale la situazione non è diversa, tanto che la Regione Emilia-Romagna, proprio in questo periodo, sta ipotizzando un progetto di integrazione industriale e societaria, in un'unica holding regionale, delle tre società pubbliche che attualmente gestiscono il servizio del trasporto pubblico dell'Emilia-Romagna, ovvero "SETA s.p.a." (per l'ambito di Modena, Reggio Emilia e Piacenza), "START Romagna s.p.a." (per l'ambito Romagna) e "T.P.E.R. s.p.a." (per l'ambito di Bologna e Ferrara), come strategia di sviluppo del t.p.l. regionale nel medio-lungo termine.

Anche a livello locale riminese la situazione è molto simile: nel 2004-2005, alla prima (e finora unica) gara bandita dall'agenzia della mobilità provinciale riminese all'epoca esistente (A.M. Rimini), per la gestione del t.p.l. nel bacino (solo) provinciale riminese all'epoca esistente, partecipò, infatti, aggiudicandosela, una sola impresa, la società pubblica locale (Tram Servizi s.p.a., poi confluita in Start Romagna s.p.a.), precedentemente affidataria diretta della gestione dello stesso servizio, a conferma della non appetibilità della gestione del servizio per i privati.

Oggi che, come detto, il bacino riminese è stato aggregato a quelli delle altre due province limitrofe romagnole di Forlì-Cesena e di Ravenna, entrando a far parte del ben più ampio "ambito romagnolo", la situazione presumibile in relazione alla gara d'ambito che sarà prossimamente bandita dall'Agenzia (unica) della Mobilità Romagnola (A.M.R.) sopra indicata, è simile, se non addirittura, per certi versi, peggiorata (rispetto a quella del 2006) dall'accresciuta dimensione dell'ambito territoriale su cui erogare il servizio, ancora più "incompatibile", ragionevolmente, con le piccole dimensioni della imprese private operanti nel settore. Ciò che si può attualmente e ragionevolmente prevedere è, invece, la partecipazione a tale gara di alcuni soggetti di grandi dimensioni, ma a capitale interamente o comunque maggioritariamente pubblico. Pertanto l'attività di gestione del t.p.l. svolta dalla società appare costituire ancora - anche se, presumibilmente, solo temporaneamente - un "servizio di interesse generale" ("a rilevanza economica, a rete"), nel senso in premessa indicato e quindi una attività "ammessa" ai sensi del D.Lgs.175/2016.

## ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DI REVISIONE STRAORDINARIA PREVISTI DAL D.LGS.175/2016

Gestendo un servizio (il t.p.l.) che, garantendo la mobilità quotidiana della popolazione locale (per le proprie esigenze lavorative, di studio, sociali, sanitarie, ecc.) è evidentemente connesso e coerente con la cura e la promozione del relativo sviluppo socio-economico e culturale (che come detto in premessa costituisce lo scopo istituzionale del Comune), la società soddisfa il "vincolo di scopo".

Nel caso specifico, anche per quanto sopra già detto, non paiono possibili modalità di gestione alternativa (ad esempio la gestione diretta, o la concessione a terzi, privati) rispetto a quella finora adottata (la società, partecipata e condivisa da quasi tutti i comuni della Romagna) - che comunque dovrebbero essere stabilite dall'Agenzia (unica) della Mobilità Romagnola - per cui non parrebbe necessaria la verifica della convenienza economica (e finanziaria) della modalità di gestione del servizio adottata rispetto ad altre modalità alternative. In ogni caso, l'economicità della modalità gestionale scelta, in passato mancante, negli ultimi anni si è invece sempre costantemente verificata, peraltro in modo crescente, mentre la sostenibilità finanziaria della società è sempre sussistita. Inoltre la modalità gestionale in questione pare compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle imprese. Pertanto la società soddisfa anche il "vincolo di motivazione analitica".

Infine, la società non ricade in nessuna delle ipotesi specifiche previste dall'articolo 20, comma 2, del D.Lgs.175/2016.

Da ultimo, relativamente a quanto richiesto dalla Corte dei Conti con riferimento alle società che operano nel settore dei nei "servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica" (si veda quanto già spiegato nelle premesse della presente relazione), si

<sup>21</sup> Si veda in tal senso, l'indagine condotta dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (A.G.C.M., comunemente definita "Antitrust") nel maggio 2016 sul t.p.l., in particolare il capitolo I ("Il settore del TPL in Italia"), paragrafo 2 ("Struttura dell'offerta"), che quantifica 988 imprese totali, di cui 116 a controllo pubblico (delle quali 88 interamente pubbliche) e 872 "non a controllo pubblico" (private o comunque "a capitale pubblico minoritario").

Proposta di piano di revisione straordinaria.doc

**Società unipersonale** (con socio unico il Comune di Rimini) - **Cap. soc. €100.700.000,00** (sottoscritto e interamente versato)  
**C.C.I.A.A. di Rimini: n. iscrizione al reg. imprese - C.F. - P.IVA 03881450401 - Rea ufficio Rimini n.314710**

**Sede Legale:** C.so d'Augusto, 154 - 47921 Rimini - **Tel.:** 0541/704325 (segreteria) - **fax:** 0541/704452 - **http://** [www.riminiholding.it](http://www.riminiholding.it) - **e.mail:** [info@riminiholding.it](mailto:info@riminiholding.it) - **PEC:** [riminiholding@legalmail.it](mailto:riminiholding@legalmail.it)

# Rimini Holding S.p.A.

ribadisce che, come già detto, la società rappresenta proprio il “frutto” della fusione delle tre società di trasporto provinciali precedentemente esistenti e quindi dell’aggregazione prevista dalla lettera “g”, di fatto già attuata.

## AZIONI DA INTRAPRENDERE (PROPOSTA DI REVISIONE STRAORDINARIA)

### NEL DETTAGLIO

L’obiettivo di lungo periodo del Comune di Rimini dovrebbe essere quello di giungere ad una modalità di gestione del servizio di t.p.l. più efficiente di quella attuale, secondo modalità e tempi da concordare con gli altri soci e di superare l’attuale dicotomia derivante dal duplice ruolo attualmente ricoperto dagli enti locali, nella loro duplice contemporanea qualità di soci del “regolatore” ed anche del “gestore”.

Nel frattempo, al fine di continuare a “presidiare direttamente” la gestione del servizio di trasporto pubblico locale, fondamentale per garantire l’efficace mobilità delle persone - cittadini ma anche turisti - nel territorio comunale e provinciale, si propone che il Comune mantenga la partecipazione attualmente detenuta attraverso la controllata Rimini Holding s.p.a..

### IN SINTESI

Si propone il mantenimento della partecipazione attualmente detenuta (attraverso la società scrivente, Rimini Holding s.p.a., controllata dal Comune), in attesa di giungere ad una modalità di gestione del servizio di t.p.l. più efficiente di quella attuale, secondo modalità e tempi da concordare con gli altri soci, con l’obiettivo finale di superare l’attuale dicotomia derivante dal duplice ruolo attualmente ricoperto dagli enti locali, nella loro duplice contemporanea qualità di soci del “regolatore” ed anche del “gestore”.

## PRESUMIBILI CONSEGUENZE DELLA PROPOSTA DI REVISIONE STRAORDINARIA PREVISTA

### PER L’ORGANISMO PARTECIPATO

Nel breve periodo: nessuna; nel lungo periodo: graduale e progressivo superamento dell’attuale modalità di gestione.

### PER IL COMUNE DI RIMINI

Nel breve periodo: mantenimento del presidio sul servizio erogato; nel lungo periodo: graduale e progressivo superamento dell’attuale modalità di gestione.

## ALLEGATI

Di seguito viene allegato alla presente “proposta”, a costituirne parte integrante e sostanziale, il documento “riepilogo della proposta di piano di revisione straordinaria”.

Rimini, 06/09/2017

RIMINI HOLDING S.P.A.  
L’Amministratore Unico  
dott. Paolo Faini

Proposta di piano di revisione straordinaria.doc

**Società unipersonale** (con socio unico il Comune di Rimini) - **Cap. soc. €100.700.000,00** (sottoscritto e interamente versato)

**C.C.I.A.A. di Rimini: n. iscrizione al reg. imprese - C.F. - P.IVA 03881450401 - Rea ufficio Rimini n.314710**

**Sede Legale:** C.so d’Augusto, 154 - 47921 Rimini - **Tel.:** 0541/704325 (segreteria) - **fax:** 0541/704452 - **http://** [www.riminiholding.it](http://www.riminiholding.it) - **e.mail:** [info@riminiholding.it](mailto:info@riminiholding.it) - **PEC:** [riminiholding@legalmail.it](mailto:riminiholding@legalmail.it)